



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 491

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di sabato 14 novembre 2015

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 296

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

BILANCIO (5^a)

Sabato 14 novembre 2015

Plenaria

490^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SUI RECENTI ATTENTATI DI PARIGI

Il presidente TONINI esprime, a nome di tutti i colleghi presenti, turbamento e preoccupazione per gli attentati che hanno sconvolto Parigi nella giornata di ieri. Esprime altresì vicinanza ai parenti delle vittime e al popolo francese. Sottolinea l'esigenza di rafforzare in un momento di tale gravità l'unità nazionale, fattore essenziale affinché la forza della democrazia possa sconfiggere la violenza terroristica. Propone di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI informa che il decreto-legge recante misure urgenti per gli interventi sul territorio, appena approvato dal Consiglio dei ministri, sarà trasmesso dal Governo al Senato e presumibilmente assegnato alla Commissione bilancio.

Ritiene che, ove tutti i Gruppi siano d'accordo, la Commissione possa iniziarne l'esame subito dopo l'approvazione dei documenti di bilancio, con l'obiettivo di una sua rapida approvazione. In tal modo, si eviterebbe

il rischio, giustamente evidenziato dal senatore D'Alì, che il contenuto del decreto, trasformato in emendamento alla legge di stabilità, sia di fatto esaminato in modo approfondito e in tempi congrui dalla sola Camera dei deputati.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) concorda, a nome del suo Gruppo, con la proposta avanzata dal Presidente, auspicando un percorso rapido per l'esame di un provvedimento di tale portata.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, anche i senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*), MILO (*CoR*) e SANTINI (*PD*).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa alla proposta avanzata, esprimendo l'impegno del suo Gruppo per un rapido esame del provvedimento in Commissione, che non consista però in un mero passaggio formale.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*), a nome dei rispettivi Gruppi, accolgono la proposta del presidente Tonini, pur rimarcando la necessità di un esame approfondito del decreto-legge.

Nello stesso senso si esprime, a nome del suo Gruppo, il senatore BARANI (*AL-A*).

Il vice ministro MORANDO esprime apprezzamento per la proposta formulata dal presidente Tonini, sottolineando però che essa è condizionata alla disponibilità di tutti i Gruppi a consentire che il decreto-legge sia esaminato in tempi congrui.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 34.

La relatrice ZANONI (*PD*) informa la Commissione che le relatrici hanno convenuto di proporre l'accantonamento degli emendamenti relativi

a Regioni e Province, in attesa dell'esame del decreto-legge recante misure urgenti per gli interventi sul territorio, approvato dal Consiglio dei ministri. In relazione agli emendamenti riferiti ai Comuni, ricorda la recente conversione del decreto-legge in materia di enti locali, su cui l'Associazione Nazionale dei Comuni ha espresso una valutazione positiva. Rivendica la correttezza della scelta del Governo di procedere a provvedimenti specifici sugli enti locali, al fine di concentrare l'esame del disegno di legge di stabilità sui grandi aggregati finanziari. Propone pertanto di accantonare l'emendamento 34.2. Propone altresì di accantonare l'emendamento 34.4, invitando, di conseguenza, il senatore Mandelli a ritirare l'emendamento 34.5.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 34.5 e aggiunge la propria firma all'emendamento 34.4.

La Commissione, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene sull'accantonamento degli emendamenti 34.2 e 34.4.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 34.3, 34.13, 34.15, 34.16, 34.17, 34.18, 34.27 e 34.0.5.

Il senatore SANTINI (*PD*), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 34.21, lo ritira.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 34.9, ricordando però che esso intendeva evitare il taglio degli indennizzi per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni. Annuncia la presentazione di un ordine del giorno sulla questione.

La Commissione, previo parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 34.1, 34.6, 34.7, 34.8, 34.10, 34.11, 34.12, 34.14, 34.19, 34.20, 34.24, 34.25, 34.26, 34.0.2 e 34.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 35.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 35.15, 35.40, 35.46, 35.47, 35.92, 35.100, 35.106, 35.114, 35.120, 35.133, 35.135, 35.137 e 35.138.

Il senatore SANTINI (*PD*), dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 35.52, 35.69, 35.78 e 35.93, li ritira.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 35.49, in quanto il suo contenuto è ricompreso nell'emendamento 26.4.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 35.74, invitando il senatore Milo e la senatrice Comaroli a ritirare rispettivamente gli emendamenti 35.72 e 35.73

I senatori ritirano gli emendamenti 35.72 e 35.73 e appongono le proprie firme all'emendamento 35.74.

La Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene sulla proposta di accantonamento dell'emendamento 35.74.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone poi l'accantonamento dell'emendamento 35.14, di cui si sta verificando la portata innovativa rispetto al testo del disegno di legge di stabilità.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la previsione contenuta nell'emendamento in questione non abbia una portata innovativa, ma si riserva una ulteriore verifica. Sottolinea che l'intento del Governo è comunque quello espresso dall'emendamento in questione. Esprime comunque un avviso favorevole alla proposta di accantonamento.

La Commissione conviene sulla proposta di accantonare l'emendamento 35.14

La relatrice ZANONI (*PD*) propone altresì di accantonare gli emendamenti 35.57, 35.58, 35.81, 35.87 e 35.90.

La Commissione, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'emendamento 35.88 e lo ritira.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 35.129, invitando i senatori Mandelli e Comaroli a ritirare rispettivamente gli emendamenti 35.130 e 35.131.

I senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e COMAROLI (*LN-Aut*) ritirano gli emendamenti 35.130 e 35.131 e aggiungono le proprie firme all'emendamento 35.129.

La Commissione, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene sulla proposta di accantonare l'emendamento 35.129.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) segnala l'importanza dell'emendamento 35.37, dichiarato inammissibile, per rilanciare le attività dei comuni.

La relatrice ZANONI (*PD*) conviene sulla rilevanza della questione sollevata, ricordando però che le recenti novità legislative consentono già di liberare molte risorse dei comuni.

La Commissione, previo parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.27, 35.38, 35.39, 35.41, 35.42, 35.43, 35.44, 35.45, 35.48, 35.50, 35.51, 35.53, 35.54, 35.59, 35.61, 35.62, 35.65, 35.66, 35.67, 35.68, 35.71, 35.75, 35.76, 35.79, 35.80, 35.86 e 35.94.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), che segnala l'importanza della questione delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per molti comuni montani, l'emendamento 35.95, posto ai voti con il parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

La Commissione, previo parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO, respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti 35.97, 35.98, 35.99, 35.102, 35.103, 35.104, 35.105, 35.107, 35.108, 35.109, 35.110, 35.111, 35.112, 35.113, 35.116, 35.117, 35.118, 35.119, 35.121, 35.122, 35.123, 35.124, 65.125, 35.126, 35.132, 35.134, 35.136, 35.139 e 35.140.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 35.141, 35.168, 35.183, 35.186, 35.0.5, 35.0.10 e 35.0.14.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) ritira l'emendamento 35.174.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.142, 35.143, 35.146, 35.147, 35.148, 35.149, 35.150, 35.152, 35.153, 35.155, 35.156, 35.162, 35.163, 35.164, 35.165, 35.166, 35.167, 35.169, 35.175, 35.176, 35.177, 35.178, 35.179, 35.180, 35.181, 35.182, 35.184, 35.185, 35.193, 35.195, 35.196, 35.197, 35.198, 35.201, 35.202, 35.203, 35.204, 35.205, 35.206, 35.208, 35.210, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.6, 35.0.11 e 35.0.16.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira gli emendamenti 35.145 e 35.0.18.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 35.151 e 35.0.15.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira gli emendamenti 35.154, 35.194, 35.199, 35.200, 35.207 e 35.209.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 35.174 e lo ritira.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 35.187, invitando i proponenti al ritiro degli emendamenti 35.188 e 35.189.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 35.188 e aggiunge la propria firma all'emendamento 35.187.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira l'emendamento 35.189 e aggiunge la propria firma all'emendamento 35.187.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 35.187.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 35.0.17 e lo ritira.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 36, si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 37.2, 37.5, 37.6, 37.7 e 37.8.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 37.9.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.6, 38.8, 38.9, 38.10, 38.12, 38.13, 38.14, 38.21, 38.22, 38.23, 38.24, 38.25, 38.28, 38.29, 38.32, 38.33, 38.34, 38.35, 38.36, 38.38, 38.39, 38.40, 38.41, 38.43, 38.45, 38.47, 38.48, 38.49, 38.51, 38.52, 38.54, 38.55, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.8, 38.0.10, 38.0.13, 38.0.16, 38.0.17, 38.0.20, 38.0.21, 38.0.22, 38.0.23 (testo 2), 38.0.24, 38.0.25, 38.0.26, 38.0.27, 38.0.28, 38.0.29, 38.0.30, 38.0.31, 38.0.32 e 38.0.33.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 38.11 e 38.50.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento dell'emendamento 38.15, invitando i proponenti degli emendamenti 38.16, 38.17 e 38.18 al ritiro.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 38.16 e 38.18 e li ritira. Aggiunge la propria firma all'emendamento 38.15.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 38.17 e aggiunge la propria firma all'emendamento 38.15.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 38.15.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 38.42, 38.46, 38.56 e 38.0.12.

I senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritirano l'emendamento 38.57 e aggiungono la propria firma all'emendamento 38.56.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira l'emendamento 38.0.9.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore SANTINI (*PD*) sull'emendamento 16.7, il PRESIDENTE ricorda che lo stesso, d'intesa con le relatrici ed il Governo, è stato accantonato.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 39.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), in considerazione della rilevanza dei temi connessi al giusto processo e alla sua ragionevole durata, chiede la disponibilità delle relatrici ad accogliere proposte di modifica.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara la propria contrarietà alla proposta di stralcio S39.1, mentre non esclude, in seguito, aperture su singole questioni.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti S39.1, 39.2, 39.6, 39.7, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.17, 39.18, 39.19, 39.20 e 39.21.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 39.23, 39.24, 39.27 (testo 2) e 39.0.6.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) fa proprio l'emendamento 39.29 e lo ritira.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime la propria posizione favorevole allo stralcio dell'articolo 40, in considerazione della stretta connessione che esso presenta con il decreto-legge recante misure urgenti per interventi sul territorio, in corso di trasmissione al Senato.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) riterrebbe incongruo procedere allo stralcio dell'articolo 40 quando non si è deciso di non procedere allo stralcio dell'articolo 39.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti S40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.12, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19, 40.28, 40.30, 40.31, 40.35, 40.36, 40.37, 40.39, 40.40 e 40.0.12.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 40.11, 40.13, 40.14, 40.25, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.16 e 40.0.17.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento dell'emendamento 40.20, invitando i proponenti al ritiro degli emendamenti 40.21, 40.22, 40.23 e 40.24.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) fa proprio l'emendamento 40.21, lo ritira e aggiunge la propria firma all'emendamento 40.20.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira l'emendamento 40.22 e aggiunge la propria firma all'emendamento 40.20.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 40.23 e aggiunge la propria firma all'emendamento 40.20.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 40.24 e aggiunge la propria firma all'emendamento 40.20.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 40.20.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'emendamento 40.26.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio l'emendamento 40.27 e lo ritira.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 40.29 e 40.38.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 40.34 e aggiunge la propria firma all'emendamento 40.20.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti S41.1, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8 e 41.0.1.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 41.9 e 41.10.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 41.0.2 e aggiunge la propria firma all'emendamento 41.10.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 42.1, 42.2, 42.5, 42.6, 42.8, 42.9, 42.11, 42.12 (testo 2), 42.13, 42.14, 42.15, 42.16, 42.18, 42.0.13 e 42.0.15.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 42.3, 42.4 e 42.17 e aggiunge la propria firma all'emendamento 42.7.

Il senatore BARANI (*AL-A*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 42.7, 42.0.5 e 42.0.7. Ritira inoltre l'emendamento 42.0.2.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 42.0.6 e 42.0.9. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 42.0.5.

Il senatore MILO (*CoR*) fa proprio l'emendamento 42.0.8 e lo ritira. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 42.0.7.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 42.7, 42.10, 42.0.5 e 42.0.7.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 43.1, 43.2, 43.6, 43.13, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18, 43.20, 43.24, 43.25, 43.26, 43.33, 43.34, 43.35, 43.36, 43.37, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12.

I senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), BARANI (*AL-A*), Loredana DE PETRIS (*Misto-SEL*), Maria MUSSINI (*Misto*), SANTINI (*PD*), LAI (*PD*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), LUCHE-RINI (*PD*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiungono la propria firma all'emendamento 43.21.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 43.4, 43.16 e 43.39. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 43.3.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 43.5 e lo ritira.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 43.12 e 43.0.13.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 43.28 e aggiunge la propria firma all'emendamento 43.27.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 43.29 e aggiunge la propria firma all'emendamento 43.27.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 43.3, 43.11, 43.21, 43.22, 43.27, 43.30, 43.31, 43.32 e 43.0.7.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.12, 44.14, 44.15, 44.19, 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.5.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 44.5, 44.8 e 44.13. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 44.4.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 44.6.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 44.7.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira gli emendamenti 44.16, 44.17 e 44.18. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 44.4.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira l'emendamento 44.0.1.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 44.0.2.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 44.4, 44.9, 44.10, 44.11, 44.21 e 44.23.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 45.0.1 e 45.0.2.

Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 45.2 e 45.3.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 45.7 e 45.0.6.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 45.0.3.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 45.0.4.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6 e 46.7.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sull'emendamento 46.8, concernente la circolazione del contante, sottolineando che identico avviso sarà manifestato in relazione a tutti gli emendamenti che affrontano tale materia, fatta eccezione per una proposta di modifica inerente al *money transfer*.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 46.8 è respinto.

Quindi, col parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 46.9, 46.10, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14 e 46.15.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) ravvisa l'opportunità di accantonare l'emendamento 46.16, che, ferma restando l'impostazione del testo in tema di circolazione del contante, introduce il limite di mille euro per i trasferimenti tramite servizio di *money transfer*. Invita coloro che hanno presentato emendamenti in materia al ritiro, e a convergere sull'emendamento 46.16.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.

Le senatrici DE PETRIS (*Misto-SEL*), RICCHIUTI (*PD*) e BENCINI (*Misto-Idv*), pur condividendo l'intervento limitativo sul *money transfer*, non reputano opportuno lasciare inalterato il testo del disegno di legge in tema di circolazione del contante, considerata la correlazione tra tale mezzo di pagamento e i fenomeni di evasione fiscale e di creazione di fondi neri.

Previa aggiunta di firma dei senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), COMAROLI (*LN-Aut*) e BENCINI (*Misto-Idv*), l'emendamento 46.16 è accantonato.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 46.17, 46.18, 46.19 e 46.20.

Con il parer contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 46.21, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), 46.22 e 46.23.

Sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 46.24, 46.25, 46.26 e 46.27.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 46.28 e 46.29.

In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 46.30, 46.31, 46.32 e 46.33.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 46.34 e 46.35.

In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, è ritirato l'emendamento 46.36.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 46.37 e 46.38; così come, in esito a votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 46.39, 46.40 e 46.41; sono altresì respinti, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 46.42 e 46.43.

In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 46.44 e 46.45.

L'emendamento 46.46 è ritirato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 46.47 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 46.48 è ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 47.1, ritenendolo idoneo a migliorare la manovra nella parte inerente al comparto agricolo.

Reputa pertanto opportuno procedere al suo accantonamento e invita i presentatori di emendamenti in materia, in particolare quelli soppressivi del comma 1, a ritirare le loro proposte e ad aggiungere la propria firma all'emendamento 47.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.

L'emendamento 47.1 è quindi accantonato, previa aggiunta di firma dei senatori BENCINI (*Misto-Idv*), Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), BLUNDO (*M5S*), COMAROLI (*LN-Aut*), CANDIANI (*LN-Aut*), ARRIGONI (*LN-Aut*), AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), STEFANO (*Misto-PugliaPiù-Sel*), BAROZZINO (*Misto-SEL*), CERVELLINI (*Misto-SEL*), DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), PETRAGLIA (*Misto-SEL*), URAS (*Misto-SEL*), BOCCHINO (*Misto-AEcT*), CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), BIGNAMI (*Misto-MovX*), BELLOT (*Misto-Fare!*), MUNERATO (*Misto-Fare!*), BISINELLA (*Misto-Fare!*), LEZZI (*M5S*), DONNO (*M5S*), FATTORI (*M5S*), GAETTI (*M5S*), BUCCARELLA (*M5S*), BULGARELLI (*M5S*), BERTUZZI (*PD*), PIGNEDOLI (*PD*), RUTA (*PD*), ALBANO (*PD*), FASIOLO (*PD*), GATTI (*PD*), SAGGESE (*PD*), VALENTINI (*PD*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*AL-A*), AMORUSO (*AL-A*), AURICCHIO (*AL-A*), COMPAGNONE (*AL-A*), CONTI (*AL-A*), D'ANNA (*AL-A*), FALANGA (*AL-A*), IURLARO (*AL-A*), LANGELLA (*AL-A*), Eva LONGO (*AL-A*), MAZZONI (*AL-A*), RUVOLO (*AL-A*), SCAVONE (*AL-A*), VERDINI (*AL-A*) e MILO (*CoR*).

Sono quindi ritirati, in aderenza alla proposta formulata dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.15, 47.16, 47.17 e 47.18.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 47.20, 47.21, 47.22 e 47.23.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime un parere di contrarietà per ragioni di natura tecnica sugli emendamenti 47.24 e 47.25.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello della Relatrice.

Posti distintamente ai voti, detti emendamenti sono respinti.

Sono respinti, in esito a distinte votazioni, anche gli emendamenti 47.26 e 47.27, in conformità al parere contrario espresso dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Dopo il ritiro dell'emendamento 47.28, sono posti distintamente ai voti e respinti, in conformità al parere contrario espresso dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 47.29, 47.30 e 47.31.

L'emendamento 47.32 è ritirato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 47.34, 47.35, 47.36 e 47.38.

L'emendamento 47.39 è ritirato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 47.40; sono altresì respinti, in esito a votazione congiunta, gli identici emendamenti 47.41 e 47.42; è altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 47.43.

In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 47.47, 47.48, 47.49 e 47.50; sono altresì respinti, in esito a votazione congiunta, gli identici emendamenti 47.51 e 47.52.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 47.55, 47.56, 47.57, 47.64, 47.65, 47.66, 47.67, 47.68, 47.70, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76 e 47.77.

Posti ai voti congiuntamente, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 47.79, 47.80 e 47.81 sono respinti.

L'emendamento 47.82 è ritirato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 47.83, 47.84, 47.85, 47.86, 47.87, 47.88, 47.89 e 47.90.

L'emendamento 47.92 è ritirato.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 47.93, sul quale vi è il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, e lo trasforma, con il consenso del PRESIDENTE della Commissione, nell'ordine del giorno G/2111/171/5, pubblicato in allegato, che viene accolto.

L'emendamento 47.95 è ritirato.

Posto ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 47.0.1 è respinto.

Dopo il ritiro dell'emendamento 47.0.3, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 47.0.5, 47.0.6, 47.0.7, 47.0.9, 47.0.10 e 47.0.12.

Dell'emendamento 47.0.13, in conformità alla proposta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è disposto l'accantonamento.

In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 47.0.16, 47.0.17, 47.0.18, 47.0.19, 47.0.20 e 47.0.21.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sull'emendamento 47.0.22.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), dopo aver ricordato che l'emendamento 47.0.22 è volto a tutelare le coste dai possibili danni derivanti dalle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, lo ritira e chiede di essere autorizzata a presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il PRESIDENTE della Commissione manifesta il proprio consenso alla trasformazione in ordine del giorno, mentre le relatrici e il rappresen-

tante del GOVERNO si riservano di esprimersi, in merito all'eventuale accoglimento, alla luce della formulazione del testo.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 47.0.23 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che il Governo conta di affrontare alla Camera, in maniera organica, le problematiche connesse al gioco d'azzardo, e pertanto invita al ritiro di tutti gli emendamenti attinenti a tale materia.

I senatori BARANI (*AL-A*), SANTINI (*PD*), GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e MANDELLI (*FI-PdL XVII*) annunciano il ritiro dei propri emendamenti in materia.

Le senatrici MUSSINI (*Misto*) e BULGARELLI (*M5S*) dichiarano che, in assenza di certezze in merito ai possibili sviluppi presso l'altro ramo del Parlamento, preferiscono tenere ferme le proprie proposte emendative in tema di gioco d'azzardo.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) dichiara di aderire, sia pure con rammarico, all'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo, confidando in un intervento risolutivo durante l'esame della Camera.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 48.10, 48.11 e 48.12.

Posti distintamente ai voti, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 48.13, 48.14, 48.15 e 48.16, mentre sono ritirati gli emendamenti 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24 e 48.25.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 48.26 e 48.27, mentre sono ritirati gli emendamenti 48.28 e 48.29.

In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 48.30, 48.31 e 48.32.

Dopo il ritiro degli emendamenti 48.33, 48.34 e 48.35, è posto in votazione e respinto, in conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 48.37.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*), dopo aver rimarcato la necessità della regolarizzazione degli esercenti abusivi ai fini della partecipazione degli

stessi alle gare per le concessioni in materia di scommesse, considerazione alla quale si associa il senatore MILO (*CoR*), ritira l'emendamento 48.38.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 48.39 e 48.40.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 48.41 e 48.42, mentre sono ritirati gli emendamenti 48.43, 48.44, 48.45, 48.47 e 48.48.

Posto in votazione con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 48.51 è respinto.

Sono ritirati gli emendamenti 48.53 e 48.54.

Posto in votazione con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 48.56 è respinto.

Sono ritirati gli emendamenti 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3.

Gli emendamenti 48.0.4 e 48.0.5, sui quali vi è il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti, mentre l'emendamento 48.0.6 viene ritirato.

Disposto l'accantonamento dell'emendamento 48.0.7, gli emendamenti 48.0.8 e 48.0.9 sono respinti in esito a distinte votazioni, in conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 48.0.12 è ritirato.

Poiché la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) non accede all'invito al ritiro formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, con il parere contrario di questi ultimi, l'emendamento 48.0.16 è posto in votazione e respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 48.0.17.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 49.1 e 49.2.

In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 49.3, 49.4, 49.5 e 49.6.

Gli emendamenti 49.8, 49.9 e 49.10 sono ritirati.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 49.11 e 49.12.

Dell'emendamento 49.14 è disposto l'accantonamento, in conformità alle indicazioni della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 49.15 è ritirato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 49.16 e 49.17.

Dopo che il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ne ha chiarito la *ratio*, l'emendamento 49.18 è accantonato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 49.19.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore BARANI (*AL-A*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento in questione, chiarendo che esso mira a consentire dilazioni di pagamento ai soggetti che devono somme all'erario e versano in temporanea difficoltà economica.

Posto ai voti, l'emendamento 49.19 è respinto.

L'emendamento 49.20 è ritirato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 49.21 è posto in votazione e respinto.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 49.0.1.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nel richiamare l'attenzione del Governo sulle problematiche legate alle società sportive dilettantistiche, ritira l'emendamento 49.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2111/166/5, pubblicato in allegato. La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira quindi anche l'emendamento 49.0.3.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 49.0.4.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7 e 49.0.8.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 49.0.10 e si riserva di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50 del disegno di legge di stabilità.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 50.2, 50.3, 50.4, 50.5 e 50.6.

La relatrice ZANONI (*PD*) ha invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 50.0.1.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 50.0.1 e 50.0.2.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 50.0.4, 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme.

La Commissione respinge gli emendamenti 50.0.4, 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 50.0.5 e 50.0.9.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 50.0.12, 50.0.13 e 50.0.16.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), la Commissione delibera l'accantonamento degli emendamenti 50.0.14 e 50.0.18.

Il senatore BARANI (*AL-A*) ritira l'emendamento 50.0.17.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51 del disegno di legge di stabilità.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro Morando, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli

emendamenti 51.Tab.A.1, 51.Tab.A.2, 51.Tab.A.3, 51.Tab.A.4, 51.Tab.A.5, 51.Tab.A.6, 51.Tab.A.7, 51.Tab.A.8, 51.Tab.A.10, 51.Tab.A.11, 51.Tab.A.13, 51.Tab.A.14, 51.Tab.A.17, 51.Tab.A.18, 51.Tab.A.24, 51.Tab.B.1, 51.Tab.B.2, 51.Tab.B.3, 51.Tab.B.4, 51.Tab.C.2, 51.Tab.E.1, 51.Tab.E.2, 51.Tab.E.3, 51.Tab.E.4, 51.Tab.E.5, 51.Tab.E.6 e 51.Tab.E.7.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 51.Tab.E.8.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), la Commissione delibera l'accantonamento degli emendamenti 51.Tab.A.9, 51.Tab.A.12, 51.Tab.A.15, 51.Tab.A.16, 51.Tab.A.19, 51.Tab.A.20, 51.Tab.A.21, 51.Tab.A.22, 51.Tab.A.23, 51.Tab.A.25, 51.Tab.C.1, 51.Tab.C.3, 51.Tab.C.4, 51.Tab.C.5, 51.Tab.C.6, 51.Tab.C.7, 51.Tab.C.8, 51.Tab.C.9 e 51.Tab.C.10.

Dopo che la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 51.Tab.E.9, riferito al settore lattiero-caseario, del quale lamenta le difficoltà, in particolare nelle zone montane.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro Morando, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.E.9, 51.Tab.E.10, 51.Tab.E.11, 51.Tab.E.12, 51.Tab.E.13, 51.Tab.E.14, 51.Tab.E.15, 51.Tab.E.16, 51.Tab.E.17, 51.Tab.E.18, 51.Tab.E.20, 51.Tab.E.21, 51.Tab.E.22, 51.Tab.E.23, 51.Tab.E.24 e 51.Tab.E.25.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 51.Tab.E.19.

Si passa all'esame dell'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 51, il 51.0.1, che il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno, pubblicati in allegato.

In considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi e di proseguire l'esame a partire dalla seduta che sarà convocata per lunedì 16 novembre alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

G/2111/162/5

ENDRIZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti anche di carattere normativo, volti a prevedere:

l'integrale deducibilità, nell'esercizio di competenza determinato ai sensi dell'articolo 109 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

la determinazione dell'ammontare delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, in base a quanto stabilito nel paragrafo 78 del documento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, come segue:

in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore deve essere pari alla differenza tra il costo di acquisto contabilizzato ed il valore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente o, in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione dei beni;

in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale deve essere pari alle spese sostenute per la sua riparazione. Nel caso in cui il bene non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito corrisponde all'ipotesi di perdita totale;

che le spese di riparazione capitalizzabili, riferite alle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, devono essere equiparate a quelle di mera riparazione, volte al ripristino della perdita di funzionalità del bene danneggiato dall'evento calamitoso e la spesa sostenuta deve essere imputata a conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni medesime.

G/2111/163/5

ENDRIZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

a voler prevedere, anche attraverso idonei provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo, la deduzione integrale delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi, con particolare riferimento a quelle per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di beni mobili e immobili insistenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

G//2111/164/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premessò che:

la possibilità di fare ricorso al credito d'imposta (cd. tax credit) quale strumento di riequilibrio del Piano Economico Finanziario nelle concessioni è disposta in due diverse norme del vigente ordinamento, e nello specifico: dall'art. 18 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e dall'art. 33 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.", (cd. Decreto Crescita), e sue successive modificazioni e integrazioni;

l'interpretazione corrente è quella che le norme sopra richiamate possano essere applicate solamente per quelle concessioni per le quali tale applicazione sia espressamente prevista nel bando di gara ovvero da legge obbiettivo,

per cui, le citate norme non sono applicabili nei casi in cui sia necessario realizzare interventi di ripristino e/o adeguamento conseguenti ad eventi straordinari, anche nel caso questi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa: in tali casi si può soltanto procedere ad aumenti tariffari, anche se — in presenza di interventi rilevanti, e non potendosi introdurre aumenti tariffari non sostenibili per l'utenza — non si riesce in tal modo ad assicurare la sostenibilità del piano economico finanziario,

è di comune percezione, infatti, come eventi naturali di carattere eccezionale stanno negli ultimi anni flagellando il paese e impongono la necessità di realizzare interventi, anche di carattere straordinario, per ripristinare, migliorare o modificare infrastrutture esistenti con conseguente necessità di reperire le necessarie risorse finanziarie cercando di limitare, se non addirittura evitare, aggravio di spesa per la finanza pubblica o per i cittadini.

sul punto si richiama l'attenzione sul fatto che sussistono concessioni, affidate prima dell'entrata in vigore delle dette norme, per cui — in presenza di nuove normative e/o di circostanze eccezionali verificatesi in un periodo successivo all'affidamento - si rendono necessari rilevanti investimenti di entità tale da non consentire il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa.

Si rammenta ad esempio che con la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato", il legislatore, in considerazione di quanto accaduto in occasione del sisma abruzzese del 2009, ha classificato le Autostrade A24 e A25 come opere strategiche, riconoscendone la somma importanza a fini di protezione civile e quindi, indirettamente, ordine pubblico, ne ha imposto interventi di adeguamento delle stesse alla normativa anti-sismica e/o di sicurezza a mezzo legge speciale, premurandosi di fissare precisi criteri e modalità per il finanziamento del programma d'interventi di adeguamento sismico derivanti dallo studio di vulnerabilità espletato, stabilendo che, con il comma. 183 dell'art. 1 della legge citata:

"In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni (...) ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza".

Considerato che:

data la consistenza degli interventi necessari sotto il profilo tecnico/economico, si può correttamente affermare che tali interventi, e quindi tutti gli interventi necessari per la rete autostradale nazionale in presenza di gravi calamità naturali, possono e devono essere assimilati, sul piano normativo, ad una nuova opera, anche se eseguiti nell'ambito di una concessione e su infrastrutture già affidate, a mezzo di un intervento legislativo ad hoc che integri l'attuale norma tenendo in considerazione le peculiarità connesse all'urgenza e indifferibilità dei relativi interventi che debbono poter essere;

va inoltre considerato che l'art.1 comma 183 della legge 228/2012, da considerarsi quale legge speciale limitata esclusivamente nella necessità di rendere compatibile la sua attuazione solo con la disciplina comunitaria, lascia al Governo discrezionalità in relazione al metodo con cui negoziare il riequilibrio del PEF, si propone di integrare l'art. 33 comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, con il presente capoverso finale:

"Le previsioni che precedono e quelle di cui all'art. 18 della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione che regola la concessione, ed anche

nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisi ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario".

Alla luce di quanto sopra esposto il recepimento di quanto proposto consentirà di disporre, innanzitutto, di uno strumento normativo con il quale fare fronte a esigenze finanziarie connesse all'esecuzione di interventi urgenti conseguenti a gravi calamità, e comunque avrà effetti positivi sulla finanza pubblica.

Impegna il Governo

ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o anche in prossimi provvedimenti, definendo modalità e termini per consentire di disporre di uno strumento normativo con il quale fare fronte a esigenze finanziarie connesse all'esecuzione di interventi urgenti conseguenti a gravi calamità, quale anche la possibilità di estendere l'applicazione del credito d'imposta nelle concessioni alle concessioni aventi ad oggetto infrastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel relativo bando e/o convenzione di concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate ed entrate in esercizio.

G/2111/165/5

STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premessi che:

da anni si parla del cosiddetto "danno da emotrasfusione", definito anche come "danno da contagio" e, da anni, le normative a tutela delle vittime di tali danni vengono aggiornate;

i rischi di conseguenze nocive per la salute derivanti da trasfusioni di sangue sono elevati; basti pensare alle varie complicazioni che sorgono da un punto di vista anche solo immunitario, ovvero di incompatibilità tra il sangue dell'organismo donatore e quello dell'organismo ricevente, e di tipo non immunitario, legate ad infezioni del materiale d'uso o più frequentemente del sangue trasfuso. E non è un caso se negli ultimi anni sono state numerose le controversie instaurate per danni conseguenti a trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati;

in Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210/92, che offre un indennizzo in termini pecuniari a tutti coloro che hanno contratto il virus (e di cui si abbia convalidazione accertata) da trasfusioni di sangue e/o emoderivati infetti e/o vaccini. Sono numerose le sentenze emesse da giudici di merito e dalla Corte di Cassazione che riconoscono - in aggiunta (totale o parziale) all'indennizzo previsto dalla L. 210/92 - a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di trasfusioni, un risarcimento dei danni ritenendo, quindi, colpevole il Ministero della Salute per omessa attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati;

le costanti riduzioni del fondo per il comparto sanità rischiano di mettere in pericolo la già lenta procedura di risarcimento delle vittime.

Impegna il Governo:

a prevedere che dall'anno 2016 sia escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'art.14, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2012 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, l'importo di 175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare del finanziamento può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.

G/2111/166/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che

il mondo sportivo dilettantistico oggi versa in uno stato di gravissimo disagio ed è asfissiato, oltre che dalla pesante crisi economica e quindi da una carenza di risorse, da una legislazione carente che non fa chiarezza sul suo stato giuridico e fiscale, al punto che in sede legislativa sono in discussione varie proposte di legge per normare la materia;

poiché il movimento, rappresentato da oltre centomila associazioni e società, con vari milioni di tesserati e volontari che regolano e dirigono tutto il movimento in ogni angolo del Paese, ha un'alta valenza sociale nella formazione non solo agonistica ma soprattutto etica e morale dei no-

stri giovani, si rende improcrastinabile un intervento legislativo per evitare libere interpretazioni, a volte anche "originali" delle attuali normative;

in attesa di una legge quadro sullo sport dilettantistico e di una conseguente chiarezza soprattutto a livello fiscale, si rende necessario anticipare questi provvedimenti con un provvedimento che non richiede alcuna copertura finanziaria da parte dello Stato, ma un introito che potrebbe servire per finanziare iniziative sul mondo giovanile e del volontariato, attraverso un versamento volontario di regolarizzazione della posizione fiscale di ogni Società dilettantistica;

considerato che nei confronti dello sport dilettantistico, i cui valori, non solo atletici ma soprattutto civici, costituiscono l'unica salvaguardia per i nostri giovani e contribuiscono in modo pregnante al "welfare" di molti milioni di italiano — bambini, giovani, adulti ed anziani -, lo Stato, al quale si surrogano le organizzazioni di volontariato sportive dilettantistiche, non ha ritenuto, da circa quindici anni, promuovere incentivi finanziari né l'emanazione di norme atte a mitigare l'attività di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria la quale spesso si avvale e prevale proprio in virtù della scarsa conoscenza della normativa tributaria da parte della platea di volontari che con la loro opera contribuiscono, anche e soprattutto con propri mezzi finanziari a far sì che lo sport dilettantistico italiano possa essere messo in condizione di parità con quello di altri Paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari, i quali, invece, supportano con norme di favore ed incentivi finanziari l'attività sportiva dilettantistica al loro interno favorendo la crescita dei propri atleti in campo mondiale;

considerato che molte delle norme finora emanate nella specifica materia hanno risentito di interpretazioni fortemente restrittive da parte dell'amministrazione finanziaria tanto che alcune di esse soltanto con alcuni recenti decreti sono state modificate ma che difficilmente sarà riconosciuto applicabile dalla stessa amministrazione finanziaria, per le annualità pregresse, il principio del "*favor rei*" che, tuttavia, potrà invece trovare applicazione in sede contenziosa determinando un ulteriore aumento del contenzioso stesso

impegna il Governo

a provvedere con urgenza all'emanazione di norme finalizzate:

a porre le società e le associazioni sportive dilettantistiche nella condizione di regolarizzare con versamento volontario di importi parame-trati a quelli dichiarati, le annualità di imposte per le quali non si è ancora prescritta l'attività accertatrice da parte dell'amministrazione finanziaria.

G/2111/167/5

BARANI, D'ANNA, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

nelle regioni che si trovano, in materia di Sanità, sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, si è verificato il concomitante effetto, da un lato, del pluriennale blocco del turnover e, dall'altro, dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera;

tale effetto concomitante rischia di compromettere l'adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini;

occorre pertanto prevedere per tali regioni in piano rientro, una misura efficace di maggiore flessibilità nel conseguimento degli obiettivi di risparmio per le diverse aree della spesa sanitaria, pur sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

occorre prevedere che tale misura sia applicabile soltanto nei SSR, oggetto di commissariamento per i quali negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione;

impegna il Governo

a emanare specifico provvedimento che al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari nelle regioni sottoposte a piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, consenta che gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e *ss.mm.ii.*, possano essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

G/2111/168/5

BARANI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premessò che:

gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato;

i vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229);

l'art. 6 del D.Lgs 139/06 attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle attività istituzionali;

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha preminenti funzioni di "polizia speciale ai fini della sicurezza pubblica";

sono innegabili l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini, al pari dell'attività svolta dagli altri Corpi dello Stato.

Considerato che:

il Consiglio di Stato — sez. Giurisdizionale, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza»; E' nella prassi la facoltà per chiunque di operare il c.d. riscatto previdenziale degli anni universitari;

ancora il Consiglio di Stato — sez. Giurisdizionale (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che « i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981».

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di procedere con il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia.

G/2111/169/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 38.45

G/2111/170/5

MILÒ

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che

appare necessario realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, costiere e marine della zona della Penisola salentina di cui all'articolo 36, comma 1, lettera g) della legge 6 dicembre 1991, n. 394

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie all'istituzione nella zona di cui alla premessa del Parco Marino "Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase" assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie al suo funzionamento.

G/2111/171/5

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26.0.13.

Art. 36.**36.1**

DI BIAGIO, GUALDANI, SACCONI

All'articolo 36, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Al secondo periodo del comma 523, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 416 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) le parole: "Per gli anni 2014 e 2015" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2014, 2015 e 2016"».

Art. 37.**37.1**

CERONI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 37.**

(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei settori dell'alta formazione e conoscenza)

1. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM. Nell'ambito di detto comparto pos-

sono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifiche professionalità.

2. Nel comma 1 dell'articolo 13, della legge n. 124 del 2015 sono sopresse le parole: "con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" ed inserito dopo il punto e) il seguente punto: "f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 (articoli 1, 2 e 3) per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo coordinamento programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della *mission* istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorse necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e dello sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione UE, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014-2020".

3. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 è sostituito dal seguente: "5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Al personale transitato dall'Ispels si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti".

4. Al comma 1-*bis* dell'articolo 71 legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole: "e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università e dell'AFAM".

5. Il comma 1 dell'articolo 16 è soppresso».

37.2

BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con il seguente:

«2. Il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario e di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma

638, del 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente da un'unica cabina di regia interministeriale e che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca (PNR). Gli interventi devono includere un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (*curiosity driven*) il cui ammontare in percentuale sul finanziamento totale in RS è stabilito annualmente al di sopra di un valore minimo di soglia definito da nonna primaria.

2-bis. La cabina di regia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Tale organo sostituisce l'attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

2-ter. La gestione degli strumenti di finanziamento avviene tramite l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con *referee* esterni e *study sessions*, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'*European Research Council* (ERC). L'ANR deve essere dotata dell'intero portafoglio ricerca e aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione nonché essere dotata di finanziamenti suppletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca.

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la cabina di regia di cui al comma 2 nonché l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui al comma *2-ter*».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

37.3

BOCCHINO, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 2, sostituire le parole: «del 3 per cento», con le seguenti: «del 5 per cento»;*

b) *i comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del 4 per cento», con le seguenti: «del 5 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

37.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non concorrono al limite pari al 3 per cento previsto per l'incremento del fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per l'anno 2016, le spese disposte per l'assunzione di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)».

37.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «indicati al comma 638».

37.6

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento.», con le seguenti: «incrementando del 4 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

37.7

PERRONE, MILO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana».

Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.

37.8

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*) Allo scopo di sostenere l'autonomia responsabile delle università impegnate nel settore della solidarietà sociale, è stanziata, a decorrere dal 2016, la somma di euro 1.500.000 destinata agli enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200 che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquennio.

Dall'anno accademico 2016/2017, sono altresì strutturalmente ridotti dei due terzi i requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio istituiti o istituendi, aventi sede nelle predette scuole.

3-ter) La somma di cui al comma 1 è destinata esclusivamente al finanziamento dell'attività di ricerca, del reclutamento dei docenti e dei ricercatori, all'attivazione di nuovi corsi di studio, ovvero di dottorato di ricerca, ovvero di borse di studio, all'attività di pubblicazione di autonoma ricerca scientifica».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «298,5».

37.9

MANCONI, MARCUCCI, LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della *Shoah*, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 6 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 6.000.000.

37.10

MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è aggiunto il seguente comma:

"4. L'INGV svolge funzioni di verifica dei progetti delle reti di monitoraggio sismica, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di para relative alle attività di coltivazione di idrocarburi, stoccaggio di gas naturale e geotermia di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché funzioni di controllo ed elaborazione dei dati acquisiti. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede mediante il versamento dei relativi importi da parte degli operatori su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare per la copertura dei costi sostenuti dall'INGV"».

37.0.1

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«37-bis.**

(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei settori dell'alta formazione e conoscenza)

1. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale tecnico e amministrativo delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). Nell'ambito di detto comparto possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifiche professionalità.

2. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca e del personale docente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente vengono soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni statali AFAM, i rispettivi comparti di contrattazione di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all'articolo 2 Legge 21 Dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 il regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al comma 1, articolo 13, Legge 7 agosto 2015, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

b) è inserita dopo la lettera e), la seguente:

"f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e degli articoli 1, 2 e 3 della decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 per la istituzione presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo coordinamento programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della missione istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorse necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e allo sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione dell'Unione Europea, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014-2020".

4. Il comma 5, articolo 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 Luglio 2010, n. 122 è così sostituito:

"5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Al personale transitato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti".

5. Al comma 1-bis, art. 71, Legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: "vigili del fuoco", sono aggiunte le seguenti: "e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università e dell'AFAM"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Art. 38.**38.1**

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, PADUA

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», *con le seguenti:* «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017»;

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», *con le seguenti:* «6 per cento».

38.2

BIANCONI, GUALDANI

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», *sono sostituite dalle parole:* «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: 150.000;
2017: 150.000;
2018: 150.000.

38.3

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», con le seguenti: «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

38.4

MARGIOTTA

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

38.5

Giovanni MAURO

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse, alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a

favore delle città metropolitane finalizzate al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».

38.6

COMAROLI

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 509 a favore delle Province e 200 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e alla edilizia scolastica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

38.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1 sostituire la parola: «400» con la seguente: «1.000» e la parola: «150» con la seguente: «750».

38.8

OPELLANA, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni di euro a favore delle Province», con le seguenti: «250 milioni di euro a favore delle Province» e le parole: «250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane», con le seguenti: «150 milioni di euro a favore delle Città metropolitane».

38.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1.7 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 990 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle di sorse, sono analoghi e proporzionali a quelli-previsti dai commi 8-*quater*, e 8-*quinqües*, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi, a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7485).apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2017:

CP: - 430.000.000;

CS: - 430.000.000;

2018:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;
CS: -

2018:

CP: - ;
CS: - .

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: - 720.000.000;
CS: - 720.000.000.

2017:

CP: - 620.000.000;
CS: - 620.000.000.

2018:

CP: - 420.000.000;
CS: - 420.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: - ;
CS: - ;

2017:

CP: - ;
CS: - ;

2018:

CP: - ;
CS: - .

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, voce legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma

208: nuova linea ferroviaria Lione- Torino (2.5 – cap. 7532) *apportare le seguenti. variazioni:*

Riduzione

2016:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2017:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2018:

CP: – 250.000.000;

CS: – 250.000.000.

38.10

CROSIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016 le province montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 non concorrono all'equilibrio di finanza pubblica previsto dalla legge n. 190 del 2014».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

38.11

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti:

«200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

38.12

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento».

38.13

COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33 sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

38.14

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 *bis*. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

38.15

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città metropolitane e le province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.16

Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.17

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.18

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».

38.19

Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016, 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998».

38.20

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016, 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998».

38.21

Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione, di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.22

COMAROLI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.23

CERONI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.24

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.25

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle linee guida per l'attuazione di un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso all'istituto del *project financing*».

38.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, -gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».

38.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La commissione di cui al comma 1, trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio».

38.28

CERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

38.29

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole: «200milioni».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

38.30

Giovanni MAURO

Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni».

30.31

MARGIOTTA

Al comma 2 le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle parole: «200 milioni».

38.32

Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.33

CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.34

COMAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.35

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.36

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi della legge n. 56 del 2014» inserire le seguenti: «previo confronto con le OO.SS.».

38.37

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il personale delle Città Metropolitane e delle Province, in comando alla data del 15 ottobre 2015, verrà prioritariamente assegnato alle Amministrazioni in cui presta servizio, previo assenso dello stesso personale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, prescindendo dall'assenso dell'Amministrazione di appartenenza».

38.38

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine: «, previo confronto con le OO.SS.».

38.39

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 6, dopo le parole: «Il personale delle città metropolitane e delle province» inserire le seguenti: «e di Croce Rossa».

38.40

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8 sostituire le parole: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta», con le seguenti: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa» e le parole: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza» con: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria

semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza».

Le procedure di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2105 riguardanti i lavoratori della croce rossa italiana si intendono anche verso il SSN e gli enti locali così come previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 178 del 2012.

38.41

RUTA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 15, comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi"».

*Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

38.42

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 474 lettere da b) ad e), della legge n. 190 del 2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012

non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., qualora il peggioramento dell'obiettivo di saldo dell'equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per cento degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l'intero scostamento venga recuperato entro il triennio successivo all'anno in cui si è verificato».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «255 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

38.43

CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 24-bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente al 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

38.44

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016».

38.45

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

«10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «299 milioni».

38.46

RUSSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000.

38.47

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), sono inseriti i seguenti:

"422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta riconducibili strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali già conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421"».

38.48

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) le parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" Sono abrogate.».

38.49

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 è inserito il seguente:

"3-bis. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge n. 190 del 2014. Le Regioni stipulano convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino ai sensi del comma 427 della legge n.

190 del 2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente disposto con legge regionale".»

38.50

FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50 per cento, prevista rispettivamente per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario dal comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità.»

38.51

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50, per cento, prevista rispettivamente per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario, dal comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità.»

38.52

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Alle province e alle Città metropolitane è consentito stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31/12/2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del 31/8/2011 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condi-

zioni anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015».

38.53

Giovanni MAURO

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2016».

38.54

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 14/9/2015 n. 150 e nell'ambito della Convenzione tra Regioni e Ministero del Lavoro, prevedere la proroga dello stanziamento delle risorse necessarie per dare piena garanzia al personale impiegato nei Centri per l'impiego anche dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni possono altresì stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di bilancio di parte corrente nel periodo interessato contratti di lavoro a tempo determinato con lavoratori già impiegati alla data del 8/4/2014 in qualità di operatori dei servizi per l'impiego delle Province».

38.55

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Le spese sostenute dalle Regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

38.56

COMAROLI

All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 1 comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».

38.57

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».

38.58

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge 125 del 2015, le parole: "a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi" sono soppresse».

38.59

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le Province e le Città metropolitane potranno modificare gli elenchi nominativi inseriti nel portale di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2015 entro e non oltre il 31 gennaio 2016».

38.0.1

BUCCARELLA, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP, nonché di dare piena attuazione all'istituendo ufficio del processo, al processo civile telematico e alla piena informatizzazione dell'amministrazione in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia; Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2016, eventualmente anche tramite le procedure concorsuali previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.

2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.

3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal presente emendamento predispone la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche come da allegato A, propedeutiche all'attuazione del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da exa1 e exa1s in ex B1; da exb1 in ex02; da-exb2 a exb3; da exb3 e b3s in exc1; da exc1 e exc1s in exc2; da exc2 in exc3; e exc3 in ex ruolo ad esaurimento da riclassificare in sede di contrattazione nazionale.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente è consentito ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, ricorrendo eventualmente anche a procedure selettive concorsuali in base a criteri obiettivi già definite tra amministrazione ed

organizzazioni sindacali o da rideterminarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa.

5. Gli oneri derivanti dalla presente articolo sono valutati nella misura di 57.330.360 annui.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Aree	Dotazione organica
Terza	20.441
Seconda	21.993
Prima	1.268
Totale organico	43.702

38.0.2

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni e unioni, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicitiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 3, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestiti dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero attraverso l'adesione ad apposite convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e conseguimento di economie di scala per il servizio. La Consip, in qualità di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto degli enti, cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare

la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2, sulla base del ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le facoltà alle stesse attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

2. La Consip S.p.A. di cui al comma 1 cura in particolare la realizzazione di iniziative di gare pubbliche funzionali all'acquisizione di servizi concernenti le attività: di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria rivolta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali o dimensionali ottimali;

3. Le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
- b) all'articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente dall'ente locale impositore".

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2015, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore dal 10 ottobre 2016 e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere, *gg-ter*) e *gg-septies*) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "ed è" fino a: "446", sono soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

8. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".

9. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

38.0.3

BUCCARELLA, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2016 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente;

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 euro per il 2016, a 27,25 milioni per il 2017 e 2018"».

38.0.4

BUCCARELLA, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine; le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018».

38.0.5

GIARRUSSO, BUCCARELLA, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui

al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228; ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016 e 60 milioni per il 2017 e 2018».

38.0.6

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento è la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato

un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza, predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del compatto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità».

38.0.7

BIANCONI, GUALDANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Istituzione del Parco Marino d'Abruzzo)

1. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma 3.

2. Il Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto ai sensi della legge n. 394 del 1991 istituisce l'area marina protetta "Costa dei Trabocchi" nel tratto di mare prospiciente il Parco della Costa Teatina. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano propone al Ministero, d'intesa con la Regione, Abruzzo, e sentite le amministrazioni locali della "Costa Teatina", un'ipotesi di perimetrazione dell'istituenda AMP. Nei successivi sessanta giorni il Ministero dell'Ambiente emana il decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta "Costa dei Trabocchi" con la perimetrazione definitiva ed il regolamento attuativo. La gestione dell'istituenda Area Marina Protetta può essere affidata al Consorzio di Gestione Torre

del Cerrano alle seguenti condizioni anche in modifica dell'attuale Statuto consortile:

a) Denominazione: Consorzio di gestione del Parco Marino d'Abruzzo.

b) Possibilità di ingresso nel Consorzio in qualità di soci ai Comuni ricadenti nell'area del Parco della Costa Teatina con almeno il 5 per cento delle quote per ciascun Comune richiedente.

c) Il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri di cui uno nominato dalla Regione Abruzzo, uno espressione dell'Area del Cerrano, uno espressione dell'Area Costa Teatina.

d) Fino alla istituzione dell'AMP "Costa dei Trabocchi" le funzioni gestionali sono affidate all'organo straordinario in carica al primo settembre 2015 cui sono affidati anche i compiti di cui all'articolo 1 comma 2.

3) Contestualmente all'istituzione della nuova Area Marina Protetta la Regione Abruzzo può prevedere l'istituzione di aree contigue ai sensi dell'articolo 32.1. 394/91 sia nell'AMP Torre del Cerrano che nell'AMP Costa Teatina. In dette aree, pur in assenza di specifici divieti di pesca, possono prevedersi forme di pesca controllata e sperimentale nonché di promozione qualitativa del pescato».

38.0.8

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, CAMPANELLA, FUCKSIA, BIGNAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Razionalizzazione società partecipate dagli enti locali)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611 primo periodo, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite con: "1° gennaio 2016"; le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con "31 dicembre 2016";

2. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 612, primo periodo, le parole: "31 marzo 2015", sono sostituite con: "31 marzo 2016";

3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: "614-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le partecipazioni societarie delle Regioni, nonché il Prefetto per le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commissario ad *acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari la dismissione

ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità"».

38.0.9

SPOSETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, nelle procedure relative i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risana mento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con Incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applica esclusivamente ai piani».

38.0.10

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al *design* del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori

adriatici ad essa vicini è costituito l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara.

2. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione: lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso.

4. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

38.0.11

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione della commissione provinciale di vigilanza)

All'articolo 142 del regio decreto n. 635 del 1940, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001, articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) Al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato"».

38.0.12

BIANCONI, GUALDANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma3».

38.0.13

COMAROLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 10 comma 12-*vicies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sostituire le parole da "e definito" a "o colpa" con le parole: "accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato"».

38.0.14

PERRONE, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.

2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.

3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione, alla votazione della conferenza dei sindaci.

4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.

5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.

6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito".

8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 10 gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 mi-

lioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera *f-ter*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All'articolo 1, comma 730 della legge n. 147 del 2013, alla lettera *a*) del comma 380-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

15. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma:

"128-*bis*. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanzianti da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010".

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo».

38.0.15

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.

2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.

3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione della votazione della conferenza dei sindaci.

4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.

5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.

6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

7. il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito".

8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera *a*), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera *f-ter*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All'articolo 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera *a*) del comma 380-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

15. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma:

"128-*bis*. In tutti i programmi di derivazione, dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme, di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010".

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo».

38.0.16

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono, in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

38.0.17

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».

38.0.18

CERONI

All'articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 – 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono so-

sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».

38.0.19

PERRONE, MILO

All'articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 – 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».

38.0.20

CERONI

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati

per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

38.0.21

PERRONE, MILO

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«*b*) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

38.0.22

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inseriti seguenti commi:

'1-*bis*. A partire dallo gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56 del 2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (*city users*) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-*ter*. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando

le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo"».

38.0.23 (testo 2)

PERRONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«38-bis.

(Promozione del partenariato pubblico-privato)

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5 dopo le parole "a fondo perduto", sono inserite le parole "dello studio di fattibilità e";

al comma 5 dopo le parole "legge 23 maggio 1997, n. 135", sono inserite le parole "relativi ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,";

al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da "I finanziamenti di cui al presente comma" fino a "quota attribuita alla regione";

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.

Il comma 8 è abrogato.»

38.0.23

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inseriti seguenti commi:

'1-bis. A partire dallo gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56 del 2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (*city users*) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo"».

38.0.24

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricollocazione del personale soprannumerario)

1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel

corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

38.0.25

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricollocazione del personale soprannumerario)

1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

38.0.26

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

1. La lettera *a*), dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata».

38.0.27

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n.56».

38.0.28

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di sta-

bilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale"».

38.0.29

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

1. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

a) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".

b) aggiungere il seguente comma: "2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».

38.0.30

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "1 comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

38.0.31

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Personale impiegato con contratto a termine presso le
Città metropolitane)*

1. Nelle more dell'attuazione di processi di mobilità definiti dall'articolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016».

38.0.32

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

«1. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

– al sesto periodo, le parole: "in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in regola

con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296",

– eliminare le parole: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"»;

38.0.33

PERRONE, MILO

Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «attivate nell'anno 2015» sono sostituite da «attivate negli anni 2015 e 2016» e le parole «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite da «dal 1° gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2015» sono sostituite da «entro il 29 febbraio 2016».

Art. 39.

S39.1

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Stralciare l'articolo.

39.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «260 milioni».

39.2

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016: – 2.736.000;

2017: – 9.120.000;

2018: – 9.120.000.

39.4

DE PIN

Sopprime l'articolo.

39.5

STEFANI, CENTINAIO

L'articolo 39 è soppresso.

39.6

CALIENDO, CERONI, D'Alì, MANDELLI, BOCCARDI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola «260».*

39.7

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 4.000;
2017: – 10.000;
2018: – 10.000.

39.8

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».

39.9

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere il comma 1.***39.10**

CALIENDO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

39.11

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: - 4.000;
2017: - 10.000;
2018: - 10.000.

39.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 2 è soppresso.

39.13

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

All'articolo 39, comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».

39.14

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».

39.15

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».

39.16

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 39, comma 1, le lettere e) ed f) sono soppresse.

39.17

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 4.000;
2017: – 10.000;
2018: – 10.000.

39.18

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «400», con la seguente: «500» e la parola: «800» con la seguente: «1.500».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».

39.19

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Al comma 1, alla lettera l), capoverso l'articolo 5-sexies», sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».

39.20

MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO

Al comma 1, alla lettera l), capoverso «Articolo 5-sexies», al comma 1, sopprimere le parole: «, esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».

39.21

AMATI, VALENTINI

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere: «b-bis): il comma 2-ter, dell'articolo 2 è soppresso»;

alla lettera c) sostituire le parole: «Non è riconosciuto» con: «Se del caso, può non essere riconosciuto»;

alla lettera d) prima delle parole: «Si presume insussistente» aggiungere: «Se del Caso»;

alla lettera f): sopprimere il comma 1-ter;

dopo la lettera g) aggiungere: «g-bis) al comma 3, articolo 3 sopprimere la parola «autentica».

dopo la lettera i) aggiungere: «i-bis) l'articolo 4 è così sostituito: «La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la relazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva»;

i-ter) l'articolo 5-quater è abrogato

alla lettera l):

il comma 5 dell'articolo 5-sexies è così sostituito: «L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui il decreto che accoglie la domanda è divenuto esecutivo»

al comma 6 sopprimere le parole: «,ove possibile,».

39.22

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha facoltà di portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi successiva all'anno di riferimento, una somma di denaro, fino ad un massimo di 5.164 euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in questione. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espressa indicazione della somma, la cui causale ed il cui pagamento devono risultare in modo certo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: - 15.000;
2017: - 30.000;
2018: - 30.000.

39.23

COLLINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 12-*vicies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: "dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa" sono sostituite dalle seguenti, "dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato"».

39.24

FABBRI

Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:

«3-bis). All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "609-undecies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale commessi in danno di persone esposte ad amianto"».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «297,5 milioni».

39.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«d-bis. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "in servizio fino al 31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio fino al 31 dicembre 2016".

3-ter. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

3-quater. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3-bis sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

39.26

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3-bis sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

39.27 (testo 2)

LO GIUDICE, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, RICCHIUTI, PUPPATO, RUTA, SCALIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono inclusi anche i familiari dei soggetti deceduti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, che agiscono *iure proprio*; purché abbiano fatto domanda di accesso all'*iter* transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, commi 361, 362 e 364 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

39.27

LO GIUDICE, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, RICCHIUTI, PUPPATO, RUTA, SCALIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono inclusi anche i familiari dei soggetti deceduti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, che agiscono iure proprio; purché abbiano fatto domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, commi 361, 362 e 364 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente,

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

39.28

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«4) Alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 1 comma 598, lettera a) dopo la parola determinato sono sostituite le seguenti: "... per ciascun atto impugnato anche in appello ..." con "in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati ..."».

39.29

CALEO, BROGLIA

Dopo il comma 10 aggiungere infine il seguente:

«10-bis. Per le Province che risultano aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alla data del 19 giugno 2015, la misura del versamento a favore dello Stato di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo previsto è determinata, per gli anni 2016 e 2017, dalla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in sede di istruttoria di cui all'articolo 243-*quater* comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

39.0.1

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

All'articolo 1 , dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure, concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione; dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-

gente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis sono: coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis"».

39.0.2

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 05.10.1993, n. 400 convertito con modificazioni nella legge del 4 dicembre 1993 n. 494, aggiungere il seguente:

"3-bis) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione"».

39.0.3

AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

Al comma 598, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: "determinato" sostituire le parole: "per ciascun atto impugnato anche in appello" con le parole: "in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati"».

39.0.4

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 107 del 2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore».

39.0.5

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 107 del 2015, dando priorità ai .candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta sui posti previsti per la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017».

39.0.6

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)

All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 marzo 2016" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 aprile 2016";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013 n. 124».

39.0.7

CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

È istituita, senza alcun altro obbligo o qualunque altro adempimento a carico dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e Rappresentanti di Commercio, presso l'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) con sede in Roma la Camera di mediazione autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"».

Art. 40.

40.1

D'Alì

Stralciare l'articolo.

40.2

FATTORI, DONNO, LEZZI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Al personale delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in servizio presso gli organismi strumentali di cui al presente comma non è riconosciuta nessuna indennità aggiuntiva».

40.3

DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Al comma 8 dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118.» *aggiungere il seguente periodo:* «Gli organismi strumentali per gli interventi europei, eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

40.4

NACCARATO, Giovanni MAURO, CARIDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell’anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all’applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l’esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale».

40.5

DONNO, MANGILI

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i progetti da completare, inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, qualora sia stata accertata l’infiltrazione della criminalità organizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finanziamenti».

40.6

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità»

40.7

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'esercizio 2016, e altri 500 milioni di euro per il 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali – e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità - di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'articolo 7 comma 1 della legge Quadro sulle Aree Protette» n. 349 del 1991 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle Direttive 43/92/CEE «Habitat», 147/2009/CEE «Uccelli» e 60/2000/CE «Acque», è data priorità agli interventi realizzati in aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente,

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

40.8

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti».

Conseguentemente,

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo» Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

40.9

MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di evitare che risorse del mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle Regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera

CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i principi nazionali e comunitari di destinazione territoriale.».

40.10

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, al comma 4 dell'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 2014, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) ai progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli finanziati con la programmazione dei Fondi strutturali europei 2014/2020.

40.11

LUCHERINI, DALLA ZUANNA, PEZZOPANE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane; le regioni interessate realizzano gli interventi necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015; a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 – 2013, ai sensi l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164.».

40.12

MILO

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Un apposito programma complementare di cui al comma precedente è approvato dal CIPE in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nel limite di 150 milioni di euro, al fine di realizzare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.».

40.13

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis). Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*) e *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ultimazione e procedure di gestione degli interventi e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, le imprese beneficiarie che abbiano completato gli investimenti ammessi alle agevolazioni entro il 31 dicembre 2012 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già, allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.

13-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.

13-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'ar-

ticolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

13-*quinquies*. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali – già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da: richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».

40.14

LATORRE, VATTUONE, DIRINDIN

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica; ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.

13-*ter*. Il regime di proroga di cui al comma 13-*bis* non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

13-*quater*. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 13, determina la definitiva revoca del finanziamento».

40.15

FATTORI, DONNO, MANGILI

Il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 41-ter.

(Fondo per il tempestivo pagamento delle condanne di natura onerosa da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea)

1. Al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito *internet*, senza indugio, notizia di tutti i pagamenti effettuati dal fondo di cui al presente articolo. La pubblicazione deve altresì essere effettuata su una pagina appositamente istituita sul sito del Dipartimento politiche europee della presidenza del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente il comma 15 è modificato come segue,

l'articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è sostituito come segue:

«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 41-ter, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».

40.16

MORONESE, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Al comma 15, capoverso 9-bis, dopo le parole: «periodo 2017-2020.» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet istituzionale il monito raggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea.»

40.17

FATTORI, DONNO, LEZZI

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia.» aggiungere le seguenti: «previe, parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.»

40.18

DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia.» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti.»

40.19

DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia.» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla Scadenza dei termini predetti.»

40.20

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma:

«18. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.21

MOLINARI

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente comma:

«18. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, comma 28, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.22

BRUNI, BONFRISCO, MILO

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo

2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, che recepisce espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché, individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.23

MARINELLO, GUALDANI

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma 17-bis:

«17-bis. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, nonché espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

40.24

CARDIELLO, MANDELLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le risorse proprie dell'Unione Europea, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti in quanto esercenti attività economica al pari delle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, di recepimento della Raccomandazione, ed individuati espressamente come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d'azione per le

libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020».

40.25

COCIANCICH

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 36, al comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 le parole: "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materiali" sono sostituite con le parole: "decreto del Ministro competente per materia"».

40.26

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.27

COMPAGNA

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire lo ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.28

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

40.29

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

40.30

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.31

MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

40.32 (testo 2)

GUALDANI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.32

GUALDANI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/ 2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.33

D'ALÌ

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la misura prevista dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è incrementata rispettivamente di euro 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede con un pari decremento delle misure previste dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2014, n. 264.».

40.34

COMAROLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente: comma 17-bis:

«17-bis. Al fine di dare esecuzione alle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate in sede europea nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, le risorse proprie dell'DE rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 di cui al precedente comma, erogati sia in forma diretta che tramite Stato e Regioni, si intendono estese anche ai liberi Professioni ditte individuali».

40.35

BIANCONI, GUALDANI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.36

COMAROLI

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 35 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.37

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –AGEA.».

40.38

BERGER, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (VE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali, statali e regionali, correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –AGEA.».

40.39

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007 – 2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50

per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.40

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale."».

40.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano)

1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, e favorire la riconversione del sito di Expo 20015 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.0.2

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano)

1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano e favorire la riconversione del sito di Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.3

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Completamento infrastruttura viaria)

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – Libertinia A19 Palermo – Catania, è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 80.000.000;
2017: – 100.000.000;
2018: – 100.000.000.

40.0.4

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *m)*.

3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario, e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de *minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il

credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e resta no associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

6. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli Investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1.500 milioni di euro per il 2017, 1.500 milioni di euro del 2018 e 1.500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza delle Regioni, propone alle Regioni Interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di Intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione. In merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

13. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di

aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE».

40.0.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *m)*.

3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de *minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto j medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concessa l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costò non comprende le spese di manutenzione.

6. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di Investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta, regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizza-

bile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli Investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni d'i cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta, indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta. I requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo

contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

13. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE».

40.0.6

MARIO MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

All'articolo 6, al comma 1, della Legge 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 307 del 2004».

40.0.7

BRUNI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

Al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate». come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307/2004».

40.0.8

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

All'articolo 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004».

40.0.9

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.10

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.11

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

40.0.12

DE PIETRO, URAS, BIGNAMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite più 'sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 182 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 34.000.000;

2017: – 50.000.000;

2018: – 50.000.000.

40.0.13

Luigi MARINO, GUALDANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.14

MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.15

GALIMBERTI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.16

DALLA TOR, GUALDANI, CONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Per il triennio 2016-2018, lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le spese di opere di manutenzione straordinaria nella Laguna di Venezia è incrementato di 23 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 23.000.000;

2017: – 23.000.000;

2018: – 23.000.000.

40.0.17

ORRÙ, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO, PADUA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale da e per le isole e le isole minori, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane, con dotazione paria 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una Conferenza di servizi, con la partecipazione delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, delle amministrazioni pubbliche e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte aeree, ferroviarie e marittime, da e verso le isole di cui all'articolo 1, comma 1, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando d'i gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee. La Conferenza di servizi, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o

da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione: *a)* alle tipologie e ai livelli tariffari; *b)* al numero dei collegamenti da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1; *c)* agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1; *d)* alla capacità dell'offerta; *e)* all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre il carico del bilancio dello Stato. Qualora si ricorra alla gara di appalto europea, laddove nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, lo Stato procede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del regolamento (CE) n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1008 del 2008, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce: *a)* l'imposizione di oneri obbligatori di servizio pubblico, definiti dalla Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo; relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra tutti gli scali aeroportuali delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, e i principali aeroporti nazionali, nonché relativamente ai servizi marittimi e ferroviari di linea tra tutti i porti italiani; *b)* una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte interessate alle imprese che intendano istituire servizi di linea da e per le isole di cui al comma 1, con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblica.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.

4. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione annuale contenente il monitoraggio periodico afferente le compagnie che svolgono il servizio di trasporto in continuità territoriale da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1, e le singole rotte interessate.

5. Qualora, entro il termine previsto dai bando di gara per l'aggiudicazione delle rotte aeree, ferroviarie o marittime, comprendente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1, nessuna impresa abbia accettato di istituire servizi di trasporto sulle rotte medesime, ciascuna regione interessata individua, tramite procedure di gara, un unico armatore europeo con il quale stipula un contratto per l'esercizio delle suddette rotte, con accettazione dei citati oneri, di seguito denominato "contratto di servizio pubblico". Il contratto di servizio pubblico, redatto nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce le condizioni adeguate di servizio della rotta aerea, ferroviaria o marittima cui si riferisce, compresi i requisiti di qualità. Ciascuna regione interessata ad esperire la procedura di gara ne pubblica il bando nel sito *internet* istituzionale, fornisce informazioni e mette a disposizione degli interessati, gratuitamente, la documentazione alla procedura della gara medesima e agli oneri di servizio pubblico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti notifica i contratti di servizio pubblico alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con la disciplina dell'Unione euro-

pea e, ottenuto il consenso, approva e rende esecutivi i contratti medesimi con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Salvo i casi di forza maggiore, nello svolgimento dei servizi di trasporto aereo, ferroviario o marittimo di cui al comma 1, costituiscono gravi deficienze o inadempienze: *a)* l'interruzione temporanea di una o di più rotte aeree, ferroviarie e marittime ovvero l'inosservanza degli orari in più del 20 per cento delle rotte; *b)* l'esercizio delle rotte aeree, ferroviarie o marittime con mezzi non conformi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alla tipologia del vettore e di utilizzo del servizio, nonché la manutenzione dei mezzi; *c)* l'impiego di mezzi non in regola con i documenti di bordo o con gli equipaggi; *d)* il peggioramento della qualità del servizio; *e)* la mancata o ritardata presentazione delle relazioni, del bilancio e dei piani; *f)* le inadempienze In materia di trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale imbarcato e di terra. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per le gravi deficienze o inadempienze, nonché le eventuali revoche, sono stabilite nel contratto di servizio pubblico. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca del contratto di servizio pubblico non esonerano la società incaricata dello svolgimento del servizio medesimo dalle eventuali responsabilità verso terzi. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è prelevato automaticamente dalle sovvenzioni o, in via sussidiaria, dalla cauzione.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno le imprese aeree, marittime o ferroviarie incaricate dell'esercizio del servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1, trasmettono, a ciascuna regione interessata: *a)* una relazione economico-finanziaria per ciascuna rotta aerea, ferroviaria e marittima; *b)* il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione contabile; *c)* il piano industriale, il cui contenuto deve essere coerente con le attività previste dagli oneri del servizio pubblico.

8. Ai fini di cui alla presente legge, le modalità per l'espletamento della vigilanza tecnica e amministrativa, a terra e sui mezzi di trasporto, è definita nei contratti di servizio pubblico, il personale incaricato dei compiti di vigilanza ha facoltà di accedere agli uffici dell'impresa aerea, ferroviaria o marittima, nonché a bordo dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, per prendere visione degli atti e della documentazione necessari. Le spese per l'espletamento di tali attività sono a carico delle regioni interessate.

9. Possono beneficiare delle tariffe di cui al comma 2, da e verso le isole e le isole minori, compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico: *a)* i cittadini nati in territori insulari del territorio italiano; *b)* i cittadini residenti in territori insulari del territorio italiano; *c)* i giovani fino ai 21 anni d'età; *d)* gli studenti fino ai 27 anni d'età; *e)* i disabili; *f)* gli anziani oltre i 70 anni di età.

10. L'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico è a carico delle regioni interessate. In considerazione della condizione di difficoltà permanente rappresentata dall'insularità e dalle dimensioni ridotte del mercato interno, nonché del ruolo fondamentale della mobilità per

la crescita economica ai fini di una maggiore coesione sociale, economica e territoriale, è altresì previsto un contributo dello Stato a valere sul fondo di cui al comma 1, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico, nella misura di complessivi 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «15,5 per cento».

Art. 41.

S41.1

D'ALÌ

Stralciare l'articolo.

41.1

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Sopprimere l'articolo 41.

41.2

MANGILI

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, il comma 6 è modificato come segue:

«6. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (DE, EURATOM) n. 966 del 2012 del 25 ottobre 2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione».

41.3

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le parole: «non superiore alla dotazione del fondo di cui dal comma 4 del presente articolo».

Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 4 dalle parole: «È autorizzata» al termine.

41.4

MANGILI

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le parole: «non superiore all'1 per cento delle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)».

41.5

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

41.6

MANGILI

Sopprimere il comma 3.

41.7

CIOFFI, DONNO, MANGILI

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

41.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 7, dopo le parole: «e di singoli progetti» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello relativo alla progettazione e alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina».

41.9

MUCCHETTI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". L'estensione di tale periodo avviene con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema Spa di finanziamento delle opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis, con l'obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

8-quater. All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a vent'anni";

b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

c) al comma 6, la parola: "ventennale" è soppressa.

8-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); di cui all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti di cui: al comma 8-bis sono tenuti a versare

fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 8-bis, ovvero di Tema Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudizi alle e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 8-bis, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo».

41.10

MUCCHETTI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". L'estensione di tale periodo avviene con le modalità: di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis, con l'obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa:

8-*quater*. All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni", sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a vent'anni";

b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

c) al comma 6, la parola: "ventennale" è soppressa.

8-*quinqüies*. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti di cui al comma 8-*bis* sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo».

41.0.1

BIANCONI, GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-*bis*.

1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il punto 2-*bis*: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un *plafond* massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i.. Il fondo concede

la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio».

41.0.2

BIANCONI, GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma.6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi

del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

Art. 42.

42.1

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «nei limiti delle disponibilità residue;»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «della salute» *aggiungere le seguenti:* «pubblica».

42.2

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» *inserire le seguenti:* «e alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto».

42.3

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» *inserire le seguenti:* «e alla soddisfazione dei crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazioni, di quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese

di trasporto su gomma e di quelli funzionari alla continuazione dell'attività della società».

42.4

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» inserire le seguenti: «ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi».

42.5

GIROTTI, CASTALDI, MONTEVECCHI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'*etemit* o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o *eternit* con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla tabella A, vece Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

42.6

TARQUINIO, MILO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 6 del 14 del 6 febbraio 2014, al comma 4-*quinqies* le parole: "di Taranto e di Statte" sono sostituite dalle seguenti: "di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano"».

Conseguentemente, al comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sostituire le parole: «, per il 2015, la spesa di 25 milioni di euro» con le seguenti: «, per il 2016, la spesa di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro»;

e inserire, alla fine del primo periodo ,del comma 4-octies, le seguenti parole: «e 25 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero»;

in fine, la rubrica dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 136 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 è modificata nel modo seguente: "Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano"».

42.7

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le imprese creditrici di cui al comma 1, accedono alla garanzia del Fondo, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La garanzia è concessa alle imprese creditrici di cui al comma 1, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro».

42.8

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'organo commissariale di cui al comma 1 trasmette ogni sei mesi al Parlamento e al Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, che provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, lo stato di avanzamento degli interventi finalizzati all'attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014».

42.9

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Sopprimere il comma 2.***42.10**

TOMASELLI, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;

«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi contemplati dal Programma di misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il commissario straordinario per gli Interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sostituzione di tutte le amministrazioni ordinariamente competenti, è titolare esclusivo della competenza sui procedimenti di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è altresì responsabile della progettazione esecutiva e della realizzazione dei relativi interventi, nonché di quelli ad essi connessi. A tal fine, coordina tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi programmati secondo le modalità procedurali di cui al comma 2-quinquies.

2-ter. per l'elaborazione e l'approvazione dei progetti esecutivi di cui al comma 2-bis, per l'anno 2016 vengono stanziati risorse per un importo pari a dieci milioni di euro. Per l'esecuzione dei progetti di cui al periodo precedente, ulteriori risorse possono essere destinate dal CIPE con propria delibera nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione.

2-quater. Sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario confluiranno tutti i fondi per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma di misure e degli interventi di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2-*bis*, In applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, Il commissario straordinario provvede ed acquisire il parere delle amministrazioni territoriali interessate, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

2-sexies. Per le attività di cui al comma 2-*bis*, Il commissario straordinario si avvale delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2-septies. Al fine di monitorare le attività poste in essere, il commissario straordinario riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al tavolo istituzionale di cui all'articolo 5».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

42.11

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2, comma 8-*bis* le parole: "15 settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "21 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "21 dicembre 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 250 milioni di euro per l'anno 2017, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

42.12 (testo 2)

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015 n. 20, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.

42.12

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge del 5 gennaio 2015 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015 n. 20, sopprimere il comma 6».

42.13

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 2 inserire il seguente.:

«2-bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni, in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

42.14

MILO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

42.15

ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni biologiche».

Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

42.16

ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca delle coltivazioni agricole».

Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

42.17

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionati alla continuazione dell'attività della società, hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, fino al cento per cento dell'importo richiesto agli istituti finanziari e fino all'integrale copertura dei contratti stipulati con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1».

42.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Al fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi rivolti alla tutela ambientale e alla protezione della biodiversità a decorrere dall'anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 1234 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

42.0.1

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ritiro degli imballaggi)

"La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti"».

42.0.2

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Riuso agricolo delle acque reflue urbane)

Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2016 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000.000.

42.0.3

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. Le varianti urbanistiche necessarie per la realizzazione di nuovi insediamenti industriali, o di ampliamenti di quelli esistenti, che sono state respinte dal Comune competente, possono essere disposte, a richiesta degli interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutati i motivi di opposizione adottati dal Comune e acquisito il parere del Ministro dell'Ambiente.

2. Il termine per la presentazione della richiesta è di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo del Comune, ovvero, dalla data di entrata in vigore della presente legge per i provvedimenti anteriori.

3. Nel caso in cui ha accolto la richiesta di variante, il Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisiti i pareri prescritti dalla legislazione vigente, approva il progetto dell'insediamento e rilascia le autorizzazioni necessarie per realizzarlo.

4. Ai procedimenti previsti nei commi precedenti si applica il disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni».

42.0.4

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas)

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi

due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo i, comma 16-*quater* del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero delle Finanze» con le parole: «di concerto con il Ministero delle Finanze e di intesa con la Conferenza Unificata».

42.0.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2-*bis*, al comma 1 le parole: "euro 35.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il comma 2-*bis*. è sostituito dal seguente: /12-*bis*. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziaria di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta"».

42.0.6

FABBRI, TOMASELLI, SANTINI, PADUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)*

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2-bis, al comma 1 le parole "euro 35.000.0001/" sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il comma 2-bis. è sostituito dal seguente: "2-bis. le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per Impresa. la valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta"».

42.0.7

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)*

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

42.0.8

ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE h. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, a decorrere dell'anno 2016, per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

42.0.9

FABBRI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità immobiliari a destinazione speciale inutilizzate è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell'im-

mobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindici mila euro per ciascun immobile.

2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, dei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello dell'acquisto.

4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto;

5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «180 milioni di euro per l'anno 2016, di 265 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

42.0.10

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)*

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità Immobiliari a destinazione speciale Inutilizzate è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell'immobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindicimila euro per ciascun immobile.

2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello dell'acquisto.

4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa, entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto.

5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi Indicate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

42.0.11

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi di riqualificazione nei siti di interesse nazionale)

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed alla bonifica dall'amianto degli edifici pubblici situati nei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo, 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

42.0.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***Art. 42-bis.***(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale)*

1 L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2 Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

42.0.13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Disposizioni relative alle politiche di Green Public Procurement alle politiche di prevenzione e gestione dei rifiuti)*

1. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del MEF, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile.

2. Soggetto passiva della tassa di cui al comma 1 è il produttore del prodotto causa del rifiuto.

3. Il Decreto di cui al comma 1 disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, il cui gettito è versato in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e distribuito alle Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera *m*) del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.

4. È stabilito, per la tassa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3 comma 24, l'importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre addizionali fino ad un massimo di 20 euro per tonnellata.

5. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito decreto del MEF, di concerto con il MA TTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, di posta non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152».

42.0.14

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incentivi alle imprese per il rinnovo del parco veicolare mediante riqualificazione di veicoli già circolanti o acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale)

1. Per il periodo 2016-2030, vengono destinati 28 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro annui in relazione al triennio 2016-2018 per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare, mediante l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 Giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle somme residue sul fondo di cui all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono delineate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente articolo».

42.0.15

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2008, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Art. 43.

43.1

FUCKSIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «caratterizzate da» aggiungere le seguenti: «conformità alla normativa di sicurezza e salute sul lavoro,».

43.2

COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «innovative per», inserire le seguenti: «la sicurezza degli operatori,».

43.3

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Regolamento CUE, della Commissione n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014» inserire le seguenti: «e della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, – sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi».

43.4

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «25 giugno 2014», inserire le seguenti: «, nonché del Regolamento (UE) della Commissione n. 1408 del 2013 del 18 dicembre 2013».

43.5

DONNO, BUCCARELLA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «piccole imprese», sono aggiunte le seguenti: «anche in forma individuale».

43.6

FUCKSIA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fondo è altresì destinato a finanziare iniziative di sensibilizzazione e formazione ai sensi dell'Accordo 22 febbraio 2012, rivolte agli utilizzatori di trattori agricoli o forestali e di macchine agricole o forestali».

43.7

DE PIN, CARIDI

Sopprimere il comma 4.

43.8

Giovanni MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore zootecnico nelle aree della Sicilia orientale, con particolare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle acque reflue zootecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti provenienti dai caseifici, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma».

43.9

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. n. 307».

43.10

COMAROLI

All'articolo 43, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico: locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

43.11

CANTINI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche :

a) *al primo periodo dopo le parole: «degli standard europei» inserire le seguenti: «e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta»;*

b) *all'ultimo periodo dopo le parole: «innovative e sperimentali» inserire le seguenti: «anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta».*

43.12

CANTINI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, DI GIORGI, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI, ALBANO, LEPRI, FASIOLO, PEZZOPANE, SCALIA, CIRINNÀ, CALEO, IDEM, FAVERO, D'ADDA, PAGLIARI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli standard europei», inserire le seguenti: «e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta».

43.13

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Al comma 5, primo periodo, dopo fa parole: «è istituito un Fondo finalizzato» inserire le seguenti: «alla riqualificazione e».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «da destinare all'acquisto» inserire le seguenti: «e alla riqualificazione».

43.14

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società specializzate,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero».*

43.15

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società specializzate, ».

43.16

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 5, dopo le parole: «società specializzate,», inserire le seguenti: «nonché alla riqualificazione elettrica» .

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «rinnovo», inserire le seguenti: «e riqualificazione elettrica».

43.17

LUCIDI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «automezzi», inserire le seguenti: «a trazione elettrica ovvero a metano».

43.18

MANCUSO, GUALDANI

Al comma 5, dopo le parole: «e successivi rifinanziamenti» aggiungere le seguenti: «nonché quota parte dei risparmi realizzati in applicazione del comma 5-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'autorizzazione di spesa per interventi in favore dell'auto trasporto di cui al comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sui minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-ter. Una quota pari a 100 milioni delle risorse di cui al presente comma è destinata ad iniziative volte a favorire il rinnovo del parco veicoli per il trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo modalità individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare;

5-ter. Ai fini del raggiungimento degli standard europei a decorrere dal 1° luglio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli auto trasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni dal 2014 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2019"».

Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Conseguentemente, modificare come segue la rubrica dell'articolo: «Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo del parco autobus e del parco veicoli di trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate».

43.19

Giovanni MAURO

All'articolo 43 al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo le parole: «con le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;*

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro annui da destinare all'acquisto ai materiale rotabile per impianti fissi».*

43.20

CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«I Comuni di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che accedono alle risorse di cui al presente Fondo concorrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo stanziamento di una quota del gettito dell'imposta di soggiorno da essi istituita».

43.21

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

A comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con particolare attenzione all’incentivazione all’acquisto di automezzi a trazione elettrica e a basso impatto ambientale».

43.22

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell’ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell’ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

5-ter. Per consentire le necessarie attività di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è assicurata l’interoperabilità e la cooperazione applicativa della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n.27, con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-quater. Nella fase della prima attuazione e per quanto previsto al comma 5-ter, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma 5-ter di predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all’interno dei propri

sistemi, e di provvederne alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012 n. 27, esaminata detta documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione gli *standard* di comunicazione, il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5-quinquies. Per quanto previsto ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: inoltre, per la gestione evolutiva della PLN e per il completamento della PLN nell'ottica del monitoraggio del flussi della vezione, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di euro all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completamento della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino all'ammontare di 40 Milioni di Euro'.

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: In tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di Uirnet del progetto redatto dal Promotore di cui alla procedura di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Per sostenere ulteriormente gli investimenti nella PLN del soggetto attuatore unico, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle merci, possono partecipare, secondo le norme del codice civile, al capitale del soggetto attuato re unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, dalla legge 24 dicembre 2012,""».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: « 297,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

43.23

Giovanni MAURO

All'articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge 296 del 2006.

Le risorse del Fondo saranno destinate al finanziamento agevolato di attività nei seguenti settori di intervento:

- a. Acquisto di auto elettriche adibite al servizio di *car-sharing* nelle città capoluogo di provincia.
 - b. Acquisto *van* elettrici per la distribuzione delle merci nei centri storici.
 - c. Acquisto taxi elettrici (*full electric*).
 - d. Potenziamento ciclabilità in ambito urbano attraverso li finanziamento di opere infrastruttura li quali:
 - a) costruzione/ampliamento/*upgrading* parcheggi protetti di interscambio,
 - b) messa in sicurezza piste ciclabili esistenti,
 - c) completamento dei tratti di itinerari ciclabili discontinui.
 - e. Sviluppo servizi di *bike sanno*
 - f. Formazione *mobility managers*.
-

43.24

Giovanni MAURO

All'articolo, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 4-bis, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422/1997 s.m.i. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 135/2012 s.m.i. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città Metropolitane ed i Comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.

5-ter. Le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma 6, convocano gli enti locali di cui al

periodo precedente. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3-*bis* decreto legislativo 138/2011 s.m.i. È comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui ai commi 6 e 7"«.

43.25

Giovanni MAURO

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

5-*ter* All'articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

43.26

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere, i seguenti commi:

«5-*bis*. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO₂ pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*quater*), inserire il seguente:

"127-*quater*.1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO₂ pari a zero;"».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

43.27

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 18.000.000.

43.28

DEL BARBA, FEDELI, Stefano ESPOSITO, STEFANO, MARCUCCI, PAGLIARI, VACCARI, BUEMI, SCALIA, PIGNEDOLI, GUERRA, CALEO, MORGONI, SACCONI, SPILABOTTE, PICCOLI, MATTEOLI, RIZZOTTI, MALAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016, 15 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 15.000.000;

2018: – 15.000.000.

43.29

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 alla legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 15.000.000;

2018: – 15.000.000.

43.30

DI GIORGI, DEL BARBA, FEDELI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamento delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture del sistema aeroportuale Firenze – Pisa, è autorizzata la spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «270 milioni»;*

b) *alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

1) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2016: – 25.000.000;

2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2016: – 6.000.000;

3) alla voce Ministero dell'ambiente:

2016: – 5.000.000;

4) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: – 1.000.000.

43.31

FEDELI, DEL BARBA, DI GIORGI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modifiche e integrazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati o cofinanziati dallo Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale dell'Aviazione Civile provvede, con le proprie strutture tecniche, all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale dell'Aviazione Civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono redatti con un grado di definizione degli interventi sufficiente a consentire l'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) in conformità alle direttive europee in materia. Allo scopo è necessario e sufficiente che detti piani identifichino le relative fonti di finanziamento, nonché gli strumenti e le azioni per realizzarlo, e che siano stati approvati in linea tecnica dall'Ente Nazionale per Aviazione Civile (ENAC). I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste, senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di dichiarazione di pubblica utilità ed espropriativi. I piani di sviluppo costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure di V.I.A. in corso ed ai piani di sviluppo in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge».

43.32

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il comma 3-bis è soppresso. Resta ferma la facoltà di ENAC di approvare i lavori urgenti per la salvaguardia della sicurezza aeroportuale, nonché per assicurare l'efficienza dell'aeroporto stesso».

43.33

DEL BARBA, FEDELI, DI GIORGI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-bis è soppresso».

43.34

VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:*

«5-bis. Per contribuire al programma di mobilità sostenibile è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di incentivare la sostituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con veicoli nuovi aventi classe di emissioni non inferiore ad "euro 5". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Il contributo del valore di euro 8.000 per veicolo acquistato è riconosciuto anche per l'acquisto di veicoli in *leasing*»;

nella rubrica dopo la parola: «agricole,» inserire le seguenti: «camper e caravan».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

43.35

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO, MANASSERO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire il rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, il fondo di cui al comma 5 è, altresì, incrementato di ulteriori 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure definite da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con le Regioni, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente.

5-ter. Il rinnovo del parco mezzi di cui al comma 5 e 5-bis è effettuato garantendo che su ciascun nuovo mezzo acquistato sia installata idonea strumentazione per il superamento delle barriere architettoniche 5-quater. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale possono beneficiare del rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari a condizione che predispongano, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro il 31 dicembre 2016, gli interventi necessari a consentire l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

43.36

SONEGO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

43.37

BORIOLI, FILIPPI, CARDINALI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture determina con proprio decreto le modalità attuative del sovrapprezzo di cui all'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto di attuazione della direttiva 2012/34/UE. Gli introiti del sovrapprezzo sono destinati ai corrispettivi per il servizio ferroviario universale nazionale;».

43.38

COMAROLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro- "costi/ricavi da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All'onere si provvede per 70 milioni a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.39

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In relazione al triennio 2016, 2017 e 2018 sono destinati 2 milioni all'anno per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisto di nuovi veicoli a minimo impatto ambientale, ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, delinea con apposito decreto le modalità di erogazione di tali risorse.

5-ter. A copertura delle somme di cui al comma precedente si provvede tramite l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 9 dicembre 1998, n. 426, incrementato di 6 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «attrezzature agricole», inserire le seguenti: «incentivi alle imprese per la riqualificazione del parco veicolare.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000;
2018: - 2.000.000.

43.40

COMAROLI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro.

5-ter. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.41

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario; nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro».

5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.42

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi/ricavi

da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede per 70 milioni li valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.43

COMAROLI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«*5-bis.* In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia. del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 108-milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da tariffa» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013.

5-quater. All'onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge-23 dicembre 2014, n. 190.».

43.44

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da tariffa» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013.

5-quater. All'onere di spesa di cui al comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.1

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Le ulteriori risorse che si rendono-necessarie all'attuazione degli investimenti di cui all'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2013, n. 9, nelle Regioni definite "più sviluppate", ai sensi della lettera c), comma 2, articolo 90, del Regolamento dell'Unione europea-n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono reperite a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «200».

43.0.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Fondo per Investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca)

1. All'articolo 1 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015, i commi 20, 22, 23, 2.4 e 2.5 sono abrogati.

2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, accertate annualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro annui, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca" finalizzato:

1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario; compresi gli interventi di *social housing*;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

c) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano il monitoraggio più attento della rete idrica;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione o il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

43.0.3

AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, ai sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 e nel limite di 25 milioni di euro, per interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.

2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà concedere con deliberata autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.

3. A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice.».

43.0.3a

MOLINARI

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, nei sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 e nel limite di 25 miliardi di euro, per interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.

2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà concedere con deliberata l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.

3. A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice.».

43.0.5

Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«43-bis.

(Piani individuali di risparmio)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

"*c-bis*) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, in tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di importo non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"*2-bis.* I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi in vestimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassazione anteriormente al compimento del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera *c-bis*) è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura di cui al comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il

quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*)"».

43.0.6

MANDELLI, PELINO, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis.

(Piani individuali di risparmio)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

"*c-bis*) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, In tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di imposte: non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassa-

zione anteriormente al compimento del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera *c-bis*) è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura di cui al comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*)"».

43.0.7

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale – RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema imprenditoriale e migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, è promossa la costituzione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi integrati alle imprese industriali e di servizi (innovazione e trasferimento tecnologico, gestione ed organizzazione, comunicazione, ecc.), agli enti

locali ed alle Regioni in materia ambientale, territoriale, di logistica ed infrastrutturale.

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e organizzazione dei Fondi Europei attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 della programmazione comunitaria per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo per il periodo 2014-2020.

4. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) si provvede ad un suo finanziamento iniziale di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla Tabella B della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 300.000;
anno 2017: – 300.000;
anno 2018: – 300.000.

43.0.8

PERRONE, MILO

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto

alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello Sviluppo Economico sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara".

b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, a decorrere dal 1° luglio 2015».

43.0.9

CERONI

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'impatto relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara".

b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015».

43.0.10

MANCUSO

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di fiscalità ecologica per le auto a basse emissioni)

1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le auto vetture, immatricolate come euro 4, euro 5, ed euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1° gennaio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

3. Le tre annualità di cui al comma 2 decorrono:

a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo;

b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora

corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;

c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3, secondo le seguenti percentuali:

a) + 0,70% nel 2016;

b) + 1,50% nel 2017;

c) + 2,50% nel 2018;

d) + 1,80% nel 2019;

e) + 1,00% nel 2020.

5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 4.

6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 4, sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale».

43.0.11

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40 e dell'articolo 45 comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa le disposizioni di attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso

la riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di autotrasporto merci, dipendenti e autonomi.

3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo commerciale da essi guidato.

4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto all'atto della prenotazione del corso stesso.

5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps, con gli organi di controllo della circolazione stradale e con l'Ania».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

43.0.12

COLLINA, FABBRI, PADUA

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono determinati dal Ministro delle Attività Produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramica di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

43.0.13

TOMASELLI, SAGGESE, SCALIA, PEZZOPANE

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Investimenti nel settore spaziale)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nazionale delle strategie regionali nel settore spaziale e sostenere la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 50.000.000;

2017: – 70.000.000;

2018: – 90.000.000.

Art. 44.

44.1

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

44.2

CERONI

Sopprimere il comma 1.

44.3

BULGARELLI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000;

2018: – 25.000.000.

44.4

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

3-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale"».

44.5

LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI, BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

3-quater. All'articolo 2410 codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale"».

44.6

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

44.7

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

le parole: "nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia" sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

44.8

LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia" sono abrogate».

44.9

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare e migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera al, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2015, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

44.10

Gianluca ROSSI, TOMASELLI, SANTINI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA, LAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in contro garanzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».

44.11

LANZILLOTTA, BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il versamento dei contributi da parte delle Regioni al Fondo di garanzia alle Piccole e Medie Imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo stesso, viene favorito riconoscendo alle Regioni la possibilità di definire, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, criteri di accesso al Fondo più favorevoli per i soggetti beneficiari in termini di grado di rischio, importo massimo garantibile e percentuale massima di copertura dei finanziamenti.

3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con integrazioni al decreto di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 1, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è data attuazione alla presente disposizione».

44.12

PELINO, BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla

base della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di in adempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma *3-bis* può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-ter, si provvede mediante riduzione proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

44.13

LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal soggetto gestore sulla base della probabilità di in adempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma *3-bis* può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».

44.14

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati; con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono

definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicura dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-*bis*, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

44.15

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare, effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese».

44.16

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le mo-

dalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese».

44.17

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di successione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

44.18

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato

dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibile modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI-al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese».

44.19

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "In tali casi, un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di *leasing* al finanziamento del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione economico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

44.20

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sopprimere la lettera r).

44.21

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) e i tecnici di ricerca" e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.".

3-quater. Le eventuali risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al medesimo credito d'imposta per l'anno successivo. Qualora invece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147».

44.22

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il punto 2-bis: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3 bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, il. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al, 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un *plafond* massimo ammissibile di cento milioni di euro annui Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i.. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio"».

44.23

DALLA ZUANNA, BORIOLI, D'ADDA, FASIOLO, FEDELI, GUERRA, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SCALIA, VALDINOSI, PADUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo fondo.».

44.0.1

MILO, BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis.

(Garanzie collettive e Fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui erogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla provincia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al

Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo».

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma 3-*bis*, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto";

c) all'articolo 93-*bis*, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertori ali, atti, registri e libri anche di natura fiscale".

d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis* L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo punto le parole: "con oneri a carico del proprio bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno."

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da essere pagati ed è raggugliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

f) al comma 1 dell'articolo 142-*bis*, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249; è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-*bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione".

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2016».

44.0.2

BIANCONI, GUALDANI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:*

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo".

b) *al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole*: "fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto";

c) *all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole*: "e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale";

d) *Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente*:

"2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) *all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni*:

al comma 1, primo punto le parole: "con oneri a carico del proprio bilancio" *sono sostituite dalle seguenti*: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno";

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggugliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999".

f) *al comma 1º dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo*: "il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

g) *dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente*:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione

solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione."».

44.0.3

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi in controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».

44.0.4

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi per le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse».

44.0.5

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

*Dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:***«Art. 44-bis.***(risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori)*

1. Dopo il comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunti i seguenti:

"150-bis. A decorrere dall'anno 2016, le risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 401 convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, sono destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali in una quota non superiore al 50 per cento delle stesse. La quota rimanente è destinata a interventi strettamente inerenti la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, nonché per garantire l'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con decreto del 27 luglio 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e s.m.i, del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora l'operatività si sia interrotta o sia sul punto di interrompersi per esaurimento delle risorse.

150-ter. A decorrere dall'anno 2016, le risorse destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, di cui al precedente comma, vengono distribuite dall'Albo degli Autotrasportatori alle imprese iscritte secondo criteri di ripartizione direttamente proporzionali al fatturato dei pedaggi. Pagati dall'impresa, senza la previsione di alcun valore minimo di quest'ultimo. La domanda di richiesta di rimborso può essere presentata attraverso strumenti telematici, dalla singola impresa o per il tramite di un'associazione di rappresentanza"».

Art. 45.**45.1**

DE PIN, CARIDI

Sopprimere il comma 2.

45.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate», con le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 6 per cento, mentre l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata».

45.3

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. I soggetti indicati nel comma 3 che, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, hanno rivalutato beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, possono riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 4 per cento per i beni ammortizzabili e del 2 per cento per i beni non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione che può essere affrancato, in tutto o in parte, secondo le disposizioni di cui al comma 5. L'imposta sostitutiva è versata secondo le modalità di cui al comma 8.

8-ter. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore degli immobili rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quinto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dell'immobile prima del riallineamento. Il riallineamento deve essere eseguito nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve riguardare tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria omogenea. A tal fine, si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili».

45.4

MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *(d)* del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il ereditare pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

45.5

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d)* del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante

procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente; Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *9-bis* a *9-quinquies* si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia; il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-sexies, si provvede mediante riduzione proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

45.6

BONFRISCO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«*9-bis.* Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d*) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata. deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *9-bis* a *9-quinquies* si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni

di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizi può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

45.7

TOMASELLI, GRANAIOLA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:

a) All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma: "3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni";

b) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;

c) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;

d) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone, sono altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a);

10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

45.0.1

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Censimento degli immobili)

1. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e alloro stato di manutenzione, nonché allo stato al manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

45.0.2

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.***(Banca dati nazionali degli immobili pubblico)*

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio Immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti *internet*, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione; nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze: "in materia attribuite allo Stato e alle regioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

45.0.3

DALLA TOR, GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Dopo il comma 3 dell'articolo 03 del D.L. 05.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni nella legge 04.12.1993 n. 494, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

45.0.4

DEL BARBA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 38-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma e parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "50 euro" e sono soppresse le parole: "a norma dell'articolo 21";
- b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* T.U.B., decreto legislativo n. 385/1993;

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è

tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì introdotte modalità semplificate di fatturazione.

2-quater. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Col medesimo decreto ministeriale sono individuate le modalità e i termini per il versamento dell'imposta la cui riscossione spetta all'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi e attività di promozione del turismo"».

45.0.5

FASIOLO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione di Zone Franche urbane nel Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 10 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.

4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza-dalla medesima zona franca.

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e Sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono p-osti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2004, n. 307».

45.0.6

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Con riferimento alla cartella di pagamento, l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta nel senso che il diritto alla riscossione sulla base di un titolo esecutivo è assoggettato esclusivamente al termine di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile.

2. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli agenti della riscossione e la cartella di pagamento devono contenere l'indicazione dell'atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione e delle rispettive date di notifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di integrazione dei flussi e delle minute di carico.

3. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o del codice fiscale, l'agente della riscossione ne dà notizia in via telematica all'ente creditore ed è automaticamente scaricato della relativa quota.

4. A decorrere dal 1° giugno 2016, la formazione dei carichi da affidare agli agenti della riscossione e dei provvedimenti modificativi degli stessi è effettuata esclusivamente in forma automatizzata. Non è ammesso l'utilizzo di supporti cartacei.

5. Il pagamento dei rimborsi di tasse e imposte dirette ed indirette, di importo, complessivamente inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, erogati dall'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate può essere effettuato in contanti, tramite l'invio di una comunicazione al contribuente, contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli dell'agente della riscossione per ritirare il rimborso.

6. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità con le quali le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell'agente della riscossione. Con lo stesso provvedimento può essere demandato all'agente della riscossione anche il pagamento, con modalità diverse dal contante, dei rimborsi di qualsiasi importo e determinate le relative modalità.

7. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "elettronica", sono inserite le seguenti: ", agenti della riscossione";

b) al comma 2 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Restano salve, per gli agenti della riscossione, le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

8. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per la notifica dell'avviso di addebito, INPS può avvalersi, su base convenzionale, anche degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari della cartella di pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-ter Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché quelle di relativa rendicontazione da parte del soggetto incaricato. Con lo stessa convenzione, sono disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo tentativo, quelli di rimborso all'agente della riscossione delle spese anticipate a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che ne determinano la nullità insanabile.

4-quater. Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di controversie che riguardano la regolarità della notifica, la legittimazione passiva spetta unicamente ad INPS".

9. L'agente della riscossione può esercitare, mediante strutture ed uffici distinti da quelli adibiti alla funzione relativa alla riscossione nazionale e tenendone separata contabilità, l'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza o da decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva. L'esercizio

di tale attività è effettuato su incarico del creditore, nel caso in cui lo stesso decida di avvalersi dell'agente della riscossione nella fase di recupero coattivo.

10. Ai fini di cui al comma 10:

a) l'agente della riscossione procede, sulla base della sentenza o del decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva, secondo le modalità e con i poteri e le facoltà, in quanto compatibili, stabilite dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dalle altre disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, ivi incluse quelle volte a consentire l'acquisizione delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali. Non si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i limiti previsti dagli articoli 76 e 77 dello stesso decreto, né le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

b) i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati alla sentenza o al decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva;

c) l'attività di recupero è avviata con la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La cartella di pagamento è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 31 luglio 2016, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza, con aggiunta delle spese di recupero, dell'eventuale rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi fino al giorno del pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, ai sensi del Titolo II, Capo II, dello stesso decreto;

d) quando l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui alla lettera *a)*, consente di individuare più crediti o beni del debitore, anche nella disponibilità di terzi, l'agente della riscossione sottopone ad esecuzione i crediti o i beni scelti dal creditore procedente, nell'ordine dallo stesso indicato;

e) è fatto divieto agli agenti della riscossione di adibire, nello stesso periodo, gli ufficiali della riscossione addetti all'attività di recupero crediti, all'attività di riscossione delle entrate previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".

11. Avviata la procedura di recupero ai sensi del comma 2, lettera *a)*, in caso di pignoramento, il debitore che ne faccia richiesta prima che sia disposta la vendita, può ottenere la ripartizione del debito fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Unitamente all'istanza deve essere versata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui si procede. In tal caso, la procedura è sospesa

ed il pignoramento perde efficacia decorsi 60 giorni dallo scadere dell'ultima rata. Qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola delle rate accordate l'agente della riscossione dispone immediatamente la vendita.

12. Con il decreto previsto dal comma 2, lettera *c*), sono stabilite le modalità e lo schema tipo di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti all'agente della riscossione che opera nel comune nel quale il debitore ha il domicilio fiscale, nonché quelle di riversamento, al creditore precedente, delle somme riscosse.

13. Per lo svolgimento dell'attività di recupero all'agente della riscossione compete il compenso pattuito con il creditore all'atto del conferimento dell'incarico previsto dal comma 1, anche sulla base dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

14. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è soppresso.

15. All'articolo 3, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"3) L'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza munita della formula esecutiva".

16. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole: "riversa all'ente creditore", sono aggiunte le seguenti: ", al netto degli oneri di riscossione previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera *e*)".

17. L'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: //Il legale rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione, nonché al giudice delegato del fallimento e che possono stare in giudizio personalmente dinanzi agli stessi giudici.

18. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento".

19. All'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del vincolo".

20. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La solidarietà non opera nei confronti della parte in causa che abbia ottenuto

con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da fatti costituenti reato"».

Art. 46.

46.1

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

46.2

LAI, GUERRA, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO

Sopprimere l'articolo.

46.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

46.4

RUTA

Sopprimere l'articolo.

46.5

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

46.6

LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

46.7DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI,
BIGNAMI*Sopprimere l'articolo.*

46.8DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI,
BIGNAMI*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 46. – (*Circolazione del contante*) – 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro mille e cinquecento".

2. All'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro-mille e cinquecento".

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.».

46.9

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. – 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro millecinquecento".

2. All'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro millecinquecento"».

46.10

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Sostituire l'articolo 46, con il seguente:

«Art. 46. – 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro millecinquecento"».

46.11

RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.***46.12**

BOTTICI, PUGLIA

All'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *il comma 1 è soppresso;*
- b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "è di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro mille"»;

- c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, e applicata una sanzione pari al cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa"».

46.13

BOTTICI, PUGLIA

Sopprimere il comma 1, nonché, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, è applicata una sanzione pari al

cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa"».

46.14

RUTA

Sopprimere il comma 1.

46.15

BOTTICI, CIOFFI, PUGLIA

Sopprimere il comma 1.

46.16

BATTISTA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «euro mille», *sono sostituite dalle seguenti:* «euro tremila»;

b) *dopo le parole:* «27 gennaio 2010, n. 11», *inserire le seguenti:* «, per i quali è fissato un limite ai trasferimenti di denaro contante pari a euro mille complessivi.».

46.17

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «euro tremila» *con le seguenti:* «euro 12.500»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.18

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono

di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;

b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.19

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.20

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli

stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.21

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro seimila»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;

1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono».

46.22

MILO

All'articolo 46 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquemila» ;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «è di euro tremila» con le seguenti: «è di euro cinquemila».*

46.23

BELLOT

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «euro 3.000», con le seguenti: «euro 5.000».

46.24

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58, è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.25

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*
b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

- b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.26

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.27

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:*

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante";

- b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) *la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.28

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquecento» e sopprimere i commi 2, 3, e 4.

46.29

RUTA

Al comma 1, le parole: «euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

46.30

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposta dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediaria copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito".».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; l'ultimo periodo è abrogato.*

b) *La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 decreto legislativo 13 agosto 2010, n 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

46.31

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18: È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuate per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziata dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito."».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;*

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.32

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, il 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma.17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera *d*).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto ai profilo economico dello stesso ordinante."

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito".».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.33

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo –21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito."».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.34

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«All'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro millecinquecento"».

46.35

BOTTICI, PUGLIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "è di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro mille"».

46.36

GUALDANI, BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria"».

46.37

LEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

46.38

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Sopprimere i commi 3 e 4.

46.39

RUTA

Sopprimere il comma 3.

46.40

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 3.

46.41

MIRABELLI, VACCARI, Stefano ESPOSITO, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO,
TOMASELLI

Sopprimere il comma 3.

46.42

BULGARELLI, BOTTICI, SCIBONA, CIOFFI

Sopprimere il comma 4.

46.43

MIRABELLI, VACCARI, Stefano ESPOSITO, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO,
TOMASELLI

Sopprimere il comma 4.

46.44

MILO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i pagamenti di importo inferiori a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

46.45

MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agro alimentari effettuati all'interno di centri agro alimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atte stante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».

46.46

COMAROLI

Dopo il comma 4, aggiungete il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è abrogato».

46.47

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-*ter*, comma 1"».

46.48

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1"».

Art. 47.**47.1**

CANDIANI, ARRIGONI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «di 51.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 48.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

47.2

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.», con le seguenti: «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

47.3

AZZOLLINI, GUALDANI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «281».

47.4

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.6

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni ai euro annui».

47.7

LEZZI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 18.200,000;

2018: – 18.200.000.

47.8

DONNO, FATTORI, GAETTI, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

47.9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

47.10

LEZZI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di patte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016».

47.11

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, BATTISTA, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

47.12

TARQUINIO, MILO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

47.13

TARQUINIO, MILO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.14

BOCCARDI, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.15

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, let-

tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.16

MILO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

47.17

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.18

RUVOLO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.19

DE PIN, CARIDI

Sopprimere il comma 1.

47.20

GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCSIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui), sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.21

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;
2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.22

RUVOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;
2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

All'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.23

DI MAGGIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;
2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

All'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.24

DONNO, BUCCARELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale negli anni 2014 e 2015, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.25

DONNO, BUCCARELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale; che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva pro-

duzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale"».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.26

COMAROLI, CANDIANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al primo periodo sostituire le parole: "a 7.000 euro" con le seguenti: "a 12.000 euro".
- b) Al terzo periodo sostituire le parole: "di 7.000 euro", con le seguenti: "di 12.600 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».

47.27

GAETTI, FUCSIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano esclusivamente ai produttori agricoli che nell'esercizio dell'impresa utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

47.28

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 34,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

47.29

LEZZI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.30

D'ALÌ

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente: «260».

47.31

AMIDEI, CERONI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella

C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

47.32

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 37,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

47.33

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

2-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».

47.34

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti nei comuni parzialmente montani confinanti esclusivamente con comuni montani».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

47.35

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 3, dopo le parole: «settore lattiero caseario», aggiungere le seguenti: «e del settore zootecnico».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».

47.36

COMAROLI, CANDIANI

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì innalzate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti del settore della zootecnia da carne (animali vivi) nella misura di 1,2 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».

47.37

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere il settore lattiero caseario di qualità degli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con Paesi esteri, particolarmente colpito dalla crisi della zootecnia da latte e anche in considerazione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a tali territori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro come contributo risarcitorio per le perdite economiche subite dagli allevatori».

47.38

CANDIANI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

47.39

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

47.40

MARINELLO, GUALDANI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 37,8 milioni per il 2016, al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° giugno 2016».

47.41

LEZZI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».

47.42

DONNO, GAETTI, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 4,

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».

47.43

CANDIANI, ARRIGONI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».

47.44

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro annui».

47.45

RUVOLO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 77.000.000;

2017: – 77.000.000;

2018: – 77.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro annui».

47.46

D'ALÌ

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 118 milioni di euro nel 2017 e 65,1 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 34.

47.47

AMIDEI, CERONI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1. 000 milioni di euro.

47.48

DE PIN, CARIDI

Sopprimere il comma 4.

47.49

AMIDEI, CERONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:

"512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella

C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.50

AMIDEI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:

"512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento."».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.51

AMIDEI

Al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del «5 per cento» in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.52

AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti «30 per cento» e l'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.53

DE PIN, CARIDI

Al comma 5, sostituire le parole: «fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno», con le seguenti: «fonti rinnovabili agroforestali, sino a 5.000.009 kWh anno».

47.54

DE PIN, CARIDI

Al comma 5, sostituire le parole: «e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno», con le seguenti: «e fotovoltaiche, sino a 1.500.000 kWh anno».

47.55

ZIZZA, MILO, BRUNI, TARQUINIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20 per cento».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

47.56

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10 per cento».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

47.57

MARTELLI, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico-e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo energetico.

7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello-sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, procede, entro sessanta giorni-dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con l'Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) e l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), promuove le attività di cui al comma 6-bis.

7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-ter relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia italiana delle Energie Rinnovabili, valutato nel limite massimo di 5.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2016, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo per l'energia rinnovabile Italiana" appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il predetto fondo è altresì alimentato mediante i canoni annui di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

7-quinquies. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso in relazione alle attività di cui al comma 6-bis e lo trasmette ai ministeri competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

47.58

D'ALÌ

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.59

DE PIN, CARIDI

Sopprimere il comma 8.

47.60

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quarto anno de quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.61

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.62

DI MAGGIO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.63

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.64

D'ALÌ

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 34.

47.65

DALLA TOR

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di provvedere al rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea e per una parte del quinto anno, sono stanziati 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5 milioni di euro.

47.66

CANDIANI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementata di 308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.», con le seguenti: «è incrementato di 291,7 milioni di euro per l'anno 2016, di 292,1 miliardi di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

47.67

D'Alì

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «291».

47.68

DONNO, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 8.300.000;

2017: – 7.900.000;

2018: – 8.000.000.

47.69

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Sopprimere il comma 9.

47.70

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

Il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l'anno 2016, di 700.000 euro per l'anno 2017 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2018.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000;
2017: – 700.000;
2018: – 1.000.000.

47.71

D'Alì

Al comma 10, sostituire le parole: «del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

47.72

CANDIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole: "trentacinque anni" con le seguenti: "quaranta anni"».

Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

47.73

TORRISI, PAGANO, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti degli oneri generali del sistema elettrico».

47.74

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo il Comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura per la tutela e la salvaguardia delle tipicità territoriali. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuna degli anni 2015, 2016 e 2017.»

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.75

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la prevenzione dei danni provocati da eventi calamitosi. Il Fondo è destinato a ridurre i premi assicurativi a favore delle aziende con un fatturato inferiore a 10.000 euro annui. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere l'assegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.76

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il rafforzamento produttivo del settore cerasicolo nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienze della filiera e incentivare gli inve-

stimenti, anche mediante il riconoscimento di Un credito di imposta, delle strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.77

DONNO, BUCCARELLA

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Alla-Tabella A allegata decreto 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 41-quater) della parte II, è aggiunto il seguente: «41- quinquies) i pellet»;

b) al numero 98) della parte III, sono soppresse le parole: «esclusi i pellet»».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96-milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

47.78

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la conversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.79

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al finanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.80

D'ALÌ

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.81

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo

1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.82

SANTINI, DEL BARBA, LAI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nel numero 81, della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il termine "acqua" si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri».

47.83

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Al numero 81, della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il termine "acqua" si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri».

47.84

FUCKSIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11. Alla Tabella A, allegata al decreto 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 110) è soppresso».

47.85

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 114), aggiungere il seguente:

"114-bis. Saponi comuni; detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria;"».

Conseguentemente, all'articolo n. 51 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.86

FATTORI, DONNO, GAETTI, BULGARELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:

"12) miele naturale e pappa reale";

b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:

"16) miele naturale e pappa reale;"

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2) aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016».

47.87

MATTESINI, TOMASELLI, BORIOLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale

di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2.1 e seguenti e con l'annotazione inversione contabile' e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25";

b) al comma 6, dopo la lettera d-*quinquies*), è inserita la seguente:

"d-*sexies*) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto"».

47.88

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la cifra: "0,5" con la seguente: "1,5";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" aggiungere le"seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

47.89

DONNO, GAETTI, FATTORI, LEZZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole sia superiore aggiungere le seguenti al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ovvero».

47.90

LEZZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppressa».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –30.000.000;

2017: –30.000.000;

2018: –30.000.000.

47.91

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

47.92

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

11-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento"».

47.93

AZZOLLINI, GUALDANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per l'anno 2015, il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, ove non versata, è effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo scadenti il 16 giugno 2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire lo parola: «300», con la parola: «292».

47.94

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-bis. All'articolo 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del presente decreto, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produttori agricoli che optino per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente decreto.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del presente decreto, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3 e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

47.95

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

"3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

47.0.1

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore agroalimentare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione annuale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Per l'anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano d'intervento per le carni bovine».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «75 milioni di euro».

47.0.2

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
in materia di assunzioni a tempo parziale)*

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda"».

47.0.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Compatibilità assegni familiari)

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge».

47.0.4

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette)

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola *ex-Scau* da coltivatrici dirette nonché da coadiuvanti agricoli sono, in case al comma 2 dell'articolo 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte».

47.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni concernenti le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale)

1. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari,".

2. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "informazione ambientale", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349, e dall'articolo 146, comma 12, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n.42".

3. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "esercitano attività economica", sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali"».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro annui».

47.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree naturali protette)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

"e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla

diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco".

b) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

c) *i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:*

"6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2016".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

47.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree marine protette)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n.979.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette, si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annualità, le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro annui».

47.0.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.

(Adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi)

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione 3.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

47.0.9

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo l'articolo 47, inserire, il seguente:***«Art. 47-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni per la coltivazione di idrocarburi)*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

2. A decorrere dal gennaio 2016, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promo-

zione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'Interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali».

47.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni urgenti in materia ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

3. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

47.0.11

BRUNI, BONFRISCO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«47-bis.

*(Soppressione dell'imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)*

1. Alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nella tariffa allegato A articolo 5, le parole: "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;*

b) *nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni Contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni"».*

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

47.0.12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Soppressione dell'imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)*

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole: "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;*

b) *nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "«natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento*

degli atti della vita quotidiana", in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni"».

Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata Tabella A.

47.0.13

TARQUINIO, MILO

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del *made In Italy*, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2016, 3 per il 2017 e 5 per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2016 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

47.0.14

DAVICO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la concorrenza nel settore catastale)

1. Il comma 96, dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.0.15

BRUNI, ZIZZA, MILO

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali)*

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale nonché da eventi atmosferici calamitosi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato dichiarato lo stato di emergenza o calamità. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificaione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del dipartimento della protezione civile, i comuni quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di

cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

47.0.16

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore dai Comuni che utilizzano la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari, di potenza non superiore a 500 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal pagamento degli oneri eli rete e di sistema».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

47.0.17

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo 47, inserire-il seguente:***«Art. 47-bis.***(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)*

1. All'articolo 6 del-decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e

connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

47.0.18

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sta-

bilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

4. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

47.0.19

GIROTTI, CASTALDI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Soppressione dei regimi di favore delle accise a combustibili fossili e disposizioni in materia di riparametrazione delle aliquote della tassazione delle emissioni di anidride carbonica e di contabilità delle risorse ambientali non rinnovabili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono soppressi tutti i regimi di favore vigenti per le accise sui combustibili fossili. Le maggiori entrate derivanti dalla predetta revisione delle spese fiscali sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente, entro il 1° luglio 2016, per metà, ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il cofinanziamento di investimenti in efficienza energetica nei settori coinvolti dall'abrogazione dei regimi di favore di cui al presente comma, nonché, per la restante parte, ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

2. Entro il 1° luglio 2016 il Ministro dell'Economia e delle finanze definisce con i medesimi decreti di cui al comma 1, le nuove aliquote delle accise sui prodotti energetici proporzionali alle emissioni di gas serra

medie relative al loro consumo. Il valore di tale tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, per unità di emissione, è inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, redige un Bilancio Nazionale delle Risorse Ambientali, che evidenzia lo stock e le variazioni annuali delle seguenti risorse ambientali non rinnovabili:

- a) il territorio non urbanizzato;
- b) le coste demaniali accessibili al pubblico;
- c) i boschi;
- d) i sedimenti e gli alvei fluviali;
- e) le risorse minerarie note, nonché gli idrocarburi».

47.0.20

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, all'articolo 03, comma 1, del decreto:-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole da: "misura del canone annuo" fino a: "specchi acquei di cui al numero 1.3)" sono sostituite con le seguenti: "misura del canone annuo delle concessioni- demaniali marittime, anche in essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale-stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o

cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o-fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138;

1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 1.5);"

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per i titolari delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).

2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno.

3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma: 1, par al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo di Finanziamento Interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale" e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle zone costiere.

4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa-intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni».

47.0.21

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificaçione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimi di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.0.22

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono-soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

47.0.23

Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Soppressione dell'imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)*

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole «assicurazioni contro le malattie» sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana», in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni".».

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

47.0.24

GUALDANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 47--bis.

(Disciplina dell'attività di Home Restaurant)

1. Le attività di *Home Restaurant* sono finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle strutture abitative in cui abbiano la propria residenza.

2. Per lo svolgimento delle attività di *Home Restaurant*, i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della propria organizzazione familiare e devono essere in possesso dell'attestato HACCP.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non è necessario alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa.

4. Ai fini dell'avvio dell'attività il soggetto titolare presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:

- a) le relative generalità, la ragione sociale ed illegale rappresentante;
- b) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
- d) la relativa denominazione;
- e) la classificazione e l'ubicazione della struttura;
- f) l'indicazione dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale.

5. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani;
- b) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante la conformità della struttura ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Il comune destinatario provvede a effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio dell'attività di *home restaurant*.

7. Alle attività di *Home restaurant* si applica il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

8. Al superamento di euro 10.000 annui di reddito derivanti dall'attività, l'esercizio della stessa si intende effettuato in forma imprenditoriale. Pertanto, i soggetti esercenti l'attività di *home restaurant* devono essere muniti di partita IVA, nonché devono iscriversi alla gestione commercio dell'INPS. Si applica l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Per i soggetti che esercitano l'attività di *home restaurant* si applica l'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.».

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Sabato 14 novembre 2015

Plenaria
153^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17.